

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 26 del 29/04/2019

Oggetto : A) MODIFICHE STATUTARIE DI SETTE SOCIETÀ PARTECIPATE ("AMIR ONORANZE FUNEBRI S.R.L.", "ANTHEA S.R.L.", "RIMINI CONGRESSI S.R.L.", "RIMINI HOLDING S.P.A.", "RIMINITERME S.P.A.", "RIMINITERME SVILUPPO S.R.L." E "START ROMAGNA S.P.A.");
B) "PATTO DI CONSULTAZIONE TRA I PRINCIPALI SOCI DI START ROMAGNA S.P.A."

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Aprile, alle ore 19:15, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Presente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Assente	19	Manfroni Davide	Presente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Marcello Nicola	Presente
4	Bertozzi Simone	Presente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Presente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Presente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Assente	26	Piccarri Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Assente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Presente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Assente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Presente			

Totale presenti n. 29 - Totale assenti n. 4

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Luca Uguccioni in qualità di Segretario Generale.

- OGGETTO: a) Modifiche statutarie di sette società partecipate (“Amir Onoranze Funebri s.r.l.”, “Anthea s.r.l.”, “Rimini Congressi s.r.l.”, “Rimini Holding s.p.a.”, “Riminiterme s.p.a.”, “Riminiterme Sviluppo s.r.l.” e “Start Romagna s.p.a.”);
- b) “Patto di consultazione tra i principali soci di Start Romagna s.p.a.”.

Il Presidente del Consiglio Donati pone in trattazione la proposta deliberativa n. 47 del 16.04.2019 di seguito trascritta:

- “OGGETTO: a) Modifiche statutarie di sette società partecipate (“Amir Onoranze Funebri s.r.l.”, “Anthea s.r.l.”, “Rimini Congressi s.r.l.”, “Rimini Holding s.p.a.”, “Riminiterme s.p.a.”, “Riminiterme Sviluppo s.r.l.” e “Start Romagna s.p.a.”);
- b) “Patto di consultazione tra i principali soci di Start Romagna s.p.a.”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- come risulta dalla rappresentazione grafica a corredo del presente atto al n.1, il Comune di Rimini è attualmente socio - direttamente e/o indirettamente, con le quote di partecipazione ivi indicate - tra le altre, delle seguenti sette società, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società Rimini Holding s.p.a. (<http://www.riminiholding.it/>):
- a) **“Amir Onoranze Funebri s.r.l.”** (nel prosieguo del presente atto, per praticità, **“Amir O.F.”**), società (“a controllo pubblico” ai sensi del D.Lgs.175/2016, “a cascata”, in quanto controllata da “Anthea s.r.l.”, di seguito indicata) costituita nel 2009, attualmente partecipata ed amministrata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al n.2, avente per oggetto i servizi di “onoranze funebri” e di “polizia mortuaria” nel territorio dei tre Comuni di Rimini, Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo di Romagna;
- b) **“Anthea s.r.l.”**, società (“a controllo pubblico” ai sensi del D.Lgs.175/2016) strumentale “in house”, costituita nel 2009, attualmente partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al n.3, avente per oggetto i servizi strumentali di manutenzione dei beni (strade, impianti di pubblica illuminazione, verde pubblico ornamentale, fabbricati, immobili cimiteriali, automezzi, ecc.) dei propri tre Comuni soci di Rimini, Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo di Romagna;
- c) **“Rimini Congressi s.r.l.”** (nel prosieguo del presente atto, per praticità, **“RC”**), società (priva di “controllo pubblico” ai sensi del D.Lgs.175/2016) sub-holding strumentale, costituita nel 2006, attualmente partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al n.4, avente per oggetto l’assunzione, non nei confronti del pubblico ma dei propri tre soci (Comune di Rimini, Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna), di partecipazioni in società precipuamente operanti nei settori fieristico e congressuale;
- d) **“Rimini Holding s.p.a.”** (nel prosieguo del presente atto, per praticità, **“RH”**), società strumentale “in house”, costituita nel 2010, attualmente partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al n.5, avente per oggetto l’esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all’assunzione e alla gestione, non nei confronti del pubblico ma del proprio socio unico Comune di Rimini, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, nonché l’esercizio dei diritti/doveri di socio del Comune;
- e) **“Riminiterme s.p.a.”** (nel prosieguo del presente atto, per praticità, **“RT”**), società (“a controllo pubblico” ai sensi del D.Lgs.175/2016 dal 07/02/2019, a seguito della ri-acquisizione,

in tale data, della partecipazione diretta del 77,67% da parte del Comune di Rimini, avvenuta in attuazione della D.C.C. n.25 del 29/05/2018 e della conseguente transazione dell'11/10/2018) costituita nel 1999, attualmente partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al n.6, avente per oggetto l'esercizio delle attività termali e talassoterapiche nel territorio del Comune di Rimini;

- f) **“Riminitерme Sviluppo s.r.l.”** (nel prosieguo del presente atto, per praticità, **“RTS”**), società (“a controllo pubblico” ai sensi del D.Lgs.175/2016, dal 07/02/2019, “a cascata”, a seguito di quanto sopra indicato relativamente alla controllante “Riminitерme s.p.a.”) attualmente partecipata ed amministrata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al n.7, avente per oggetto l'attività immobiliare e proprietaria dell'immobile denominato “ex colonia Novarese”, ubicato di fronte alla sede legale ed operativa di RT (costituita dallo stabilimento denominato “talassoterapico”);
- g) **“Start Romagna s.p.a.”** (nel prosieguo del presente atto, per praticità, **“Start”**), società (priva di “controllo pubblico” ai sensi del D.Lgs.175/2016) costituita nel 2010, attualmente partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al n.8, avente per oggetto il servizio di trasporto pubblico locale (t.p.l.) di persone nell'ambito “Romagna” (corrispondente al territorio delle tre province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena);
- nel proprio “PDRP 2018” (*“piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017”*), approvato con D.C.C. n.79 del 13/12/2018, l'ente aveva previsto:
- al fine di rispettare gli obblighi imposti dal D.Lgs.175/2016 alle *“società a controllo pubblico”*, di adeguare lo statuto della società “a controllo pubblico” (indiretto, “a cascata”) “Amir O.F.” alle suddette disposizioni;
 - al fine di una *“piena valorizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche”* - conformandosi ad una delle indicazioni date dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con la propria deliberazione n.126/2018/VSGO dell'8/11/2018 - di adeguare volontariamente, in via di autolimitazione, lo statuto delle due società prive di controllo pubblico RC e Start, ad alcuni dei principali profili di impronta “pubblicistica” del D.Lgs.175/2016, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale, con l'introduzione, in tali statuti, degli *“strumenti di valutazione del rischio di crisi aziendale”* (ex articoli 6 e 14 del D.Lgs.175/2016) e l'adeguamento degli attuali quorum deliberativi assembleari, nell'ottica di assicurare efficacia ed efficienza di *governance* e gestionale, ma non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale e, nel solo caso di Start, anche con la stipula, tra i relativi principali soci, di uno specifico *“accordo di consultazione”* volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione, nel rispetto delle autonome posizioni;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune di Rimini in seno alle società partecipate dall'ente) svolta da RH a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione delle previsioni del “PDRP 2018” sopra indicate, nei mesi scorsi RH (limitatamente a Start confrontandosi con gli altri relativi principali soci) ha predisposto:

- le proposte di modifiche statutarie delle tre società Amir O.F., RC e Start previste dal “PDRP 2018” e sopra richiamate - finalizzate, come detto, a “mettere in controllo pubblico” Amir O.F. e a valorizzare le partecipazioni detenute in RC e Start;
 - alcune proposte di modifiche statutarie di “Anthea s.r.l.” (controllante - con il 100% del capitale sociale - “Amir O.F.”), originariamente non previste nel “PDRP 2018”, ma risultate poi (da una attenta verifica) imprescindibili per realizzare l’effettivo “controllo pubblico” della partecipata indiretta (di terzo livello, attraverso RH ed Anthea) “Amir O.F.”, attraverso una “catena decisionale” che comporti l’assunzione delle scelte più importanti di quest’ultima società in seno all’assemblea dei soci della controllante Anthea e, conseguentemente, in capo ai relativi tre comuni soci (mediante apposito ampliamento delle competenze dell’assemblea dei soci, con inserimento, tra esse, della determinazione del voto che il legale rappresentante di Anthea dovrà esprimere, in seno alle assemblee dei soci delle società partecipate - attualmente trattasi della sola controllata “Amir O.F.” - sulle materie più importanti della “vita” delle stesse);
 - il “*Patto di consultazione tra i principali soci di Start Romagna s.p.a.*” (nel prosieguo del presente atto, per praticità, anche “*patto di consultazione*”) ipotizzato nel “PDRP 2018” sopra richiamato, di seguito allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “H”, volto a realizzare quanto sopra indicato (il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, sulle questioni più importanti della “vita” della società), in sostituzione del “patto parasociale” attualmente esistente, stipulato il 30/07/2010 ed ormai superato nell’efficacia, in quanto alcune delle relative previsioni sono state attuate, mentre altre, non attuate, risultano non più realizzabili, anche a fronte del cambiamento dello scenario complessivo del settore del trasporto pubblico locale in Romagna verificatosi nel frattempo;
 - alcune proposte di modifiche statutarie di RH stessa, finalizzate, principalmente, alla valorizzazione della partecipazione detenuta dal socio unico Comune di Rimini, consentendogli, qualora lo ritenesse opportuno, di esprimersi anche su materie che, da statuto, non rientrerebbero tra quelle di stretta ed obbligatoria competenza assembleare;
- con nota del proprio amministratore unico dell’11/04/2019 (a corredo del presente atto al n.9), RH ha proposto al proprio socio unico, Comune di Rimini, di approvare - prima al proprio interno, poi in seno all’assemblea ordinaria dei soci di RH (ai sensi dell’articolo 15.1, lettera “h.1”, del vigente statuto di RH) prevista a breve, prima delle assemblee straordinarie dei soci delle società partecipate da RH sopra indicate:
- a) le proposte di modifiche statutarie delle cinque società sopra indicate (Amir. O.F., Anthea, RC, RH e Start) e il “*Patto di consultazione tra i principali soci di Start Romagna s.p.a.*”, da essa (RH) predisposte e trasmesse;
 - b) l’attribuzione, all’amministratore unico di RH, del mandato a:
 - b.1) votare favorevolmente, in rappresentanza di RH, in seno alle suddette assemblee dei soci delle società da essa partecipate, tutte le deliberazioni che risultassero necessarie e/o opportune per approvare le proposte di modifiche statutarie in questione;
 - b.2) stipulare, in nome e per conto di RH, il “*Patto di consultazione tra i principali soci di Start Romagna s.p.a.*” prossimamente, insieme agli altri principali soci di Start;
- parallelamente, la U.O. Organismi Partecipati dell’ente ha predisposto, per conto dell’ente stesso, socio di maggioranza assoluta diretto di RT ed indiretto della relativa controllata RTS, le

- proposte di modifiche statutarie di tali due società ad esse imposte dal D.Lgs.175/2016, a causa della loro qualifica di “società a controllo pubblico” da esse recentemente (07/02/2019) assunta;
- tutte le principali proposte di modifiche statutarie delle sette società partecipate sopra indicate - unitamente a numerose altre proposte di modifiche di minore importanza (consistenti, a titolo esemplificativo, non esaustivo, nella correzione formale di errori/refusi testuali, nella soppressione di clausole ormai superate e/o completamente attuate, nella semplificazione delle modalità di convocazione e/o di svolgimento delle riunioni degli organi assembleari e/o amministrativi, nella migliore individuazione dei soggetti potenzialmente deputati al controllo, nella più puntuale definizione dell’oggetto sociale, ecc.) - risultano analiticamente indicate (e in alcuni casi anche “commentate”) nei rispettivi sette “statuti comparati” (con evidenziazione delle soppressioni e delle aggiunte rispetto ai testi attualmente vigenti e con separata indicazione di quelle “discrezionali” - quindi oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale con il presente atto - e di quelle “*obbligatorie e prive di qualunque discrezionalità*” - imposte dalle norme di legge quali il D.Lgs.175/2016 e/o il D.P.R.251/2012 e quindi non oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale con il presente atto, in base alle disposizioni dell’articolo 4.1, lettera “a.1”, del vigente “*Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini*”) di seguito allegati al presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, alle lettere “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” e “G”;
 - le suddette principali proposte di modifiche statutarie sono anche sintetizzate, unitamente al contenuto e agli scopi del “*Patto di consultazione tra i principali soci di Start Romagna s.p.a.*” sopra indicato, nell’apposito documento di sintesi denominato <<*Sintesi delle principali proposte di modifiche statutarie delle seguenti 7 società (in carattere sottolineato le proposte più importanti) e del nuovo “patto di consultazione tra i principali soci di Start Romagna s.p.a.”*>> a corredo del presente atto al n.10;

RITENUTO che:

- le proposte di modifiche statutarie delle sette società in questione e il “*Patto di consultazione tra i principali soci di Start Romagna s.p.a.*” siano tutti condivisibili ed opportuni, in quanto, come risulta dal documento di sintesi appena indicato, finalizzati, principalmente, a:
 - metterè ”in controllo pubblico” effettivo la partecipata diretta RT e le società partecipate indirette “Amir O.F.” (anche attraverso le necessarie e/o opportune modifiche dello statuto della controllante Anthea) ed RTS;
 - valorizzare le partecipazioni societarie detenute nelle società RC e Start (prive di controllo pubblico) ed RH (a controllo pubblico);

e quindi a dare concreta e sostanziale attuazione agli obblighi di legge gravanti sulle “società a controllo pubblico” e ad una delle indicazioni (valorizzare le proprie partecipazioni societarie) date al Comune di Rimini, dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con la propria deliberazione n.126/2018/VSGO dell’8/11/2018, come previsto nel “*PDRP 2018*” sopra richiamato, ma con riferimento ad una platea di sette società partecipate direttamente e/o indirettamente, ben più ampia di quella originariamente ivi prevista (cirscritta alle sole tre società Amir. O.F., RC e Start), estesa, quindi, ad ulteriori quattro società (Anthea, RH, RT e RTS);

- occorra quindi approvare espressamente tutte le proposte di modifiche statutarie e il “patto di consultazione” risultanti dai documenti allegati, sopra già indicati, e dare espresso mandato al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno:

- per l'approvazione, in sede assembleare (sia delle società partecipate direttamente, RH e RT, sia di quelle partecipate indirettamente, attraverso RH e Anthea e/o RT) delle proposte di modifiche statutarie in questione, da parte del socio diretto Comune di Rimini e/o da parte del socio indiretto RH o Anthea o RT;
- per l'approvazione del "*Patto di consultazione tra i principali soci di Start Romagna s.p.a.*" sopra indicato in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH di prossima imminente celebrazione e per la conseguente relativa stipula, da parte della stessa RH, insieme agli altri soci di "Start Romagna s.p.a.";

VISTI:

- l'articolo 42 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- l'articolo 29 ("società di capitali") dello statuto del Comune di Rimini;
- l'articolo 15.1, lettera "h.1" del vigente statuto di "Rimini Holding s.p.a.";
- l'articolo 4.1, lettera "a.1", del vigente "*Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini*";

VISTO il parere espresso dal responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale ai sensi art. 5, comma 3 del Regolamento sui Controlli Interni adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 26.04.2019;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le proposte di modifiche statutarie (non già obbligatorie per legge) delle sette società partecipate indicate in premessa ("Amir Onoranze Funebri s.r.l.", "Anthea s.r.l.", "Rimini Congressi s.r.l.", "Rimini Holding s.p.a.", "Riminiterne s.p.a.", "Riminiterne Sviluppo s.r.l." e "Start Romagna s.p.a.") risultanti dai rispettivi "statuti comparati" allegati al presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, rispettivamente alle lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F" e "G";
- 2) **DI APPROVARE** il "*Patto di consultazione tra i principali soci di Start Romagna s.p.a.*", allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "H";
- 3) **DI DARE** espresso mandato al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno:
 - 3.a) per l'approvazione, in sede assembleare (sia delle società partecipate direttamente, RH e RT, sia di quelle partecipate indirettamente, attraverso RH e Anthea e/o RT) delle

Presenti Nr.	24	
Votanti Nr.	24	
Favorevoli Nr.	18	Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	4	Conss.: Grotti, Manfroni, Pecci e Zoccarato
Astenuti Nr.	2	Cons. Mauro e Renzi

Quindi il Presidente del Consiglio Donati pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	24	
Votanti Nr.	24	
Favorevoli Nr.	18	Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	4	Conss.: Grotti, Manfroni, Pecci e Zoccarato
Astenuti Nr.	2	Cons. Mauro e Renzi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Donati Sara

IL SEGRETARIO GENERALE

Luca Uguccioni

Legenda:

soppressioni

aggiunte

discrezionali (oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale)

soppressioni

aggiunte

obbligatorie - imposte da norme di legge (D.Lgs.175/2016 o D.P.R.251/2012) (non oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale)

NORME DI FUNZIONAMENTO

DELLA SOCIETA' "AMIR ONORANZE FUNEBRI S.R.L."

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: "AMIR ONORANZE FUNEBRI S.R.L.".

Articolo 2

Sede sociale

2.1 La Società ha sede nel Comune di Rimini.

Essa **L'organo amministrativo** può istituire, sia in Italia ~~che all'estero~~, sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, magazzini e depositi.

Articolo 3

Domicilio dei soci

3.1 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare all'organo amministrativo il cambiamento del proprio domicilio, al fine dell'annotazione del nuovo domicilio nel libro soci.

Articolo 4

Oggetto sociale

4.1 La società ha per oggetto l'attività funebre come definita dall'art. 13 della Legge Regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004, n.19, e successive modificazioni, e consistente in un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

4.2 Tale attività potrà essere esercitata nel rispetto di tutte le norme che ne disciplinano l'esercizio e previo conseguimento delle occorrenti autorizzazioni amministrative, potrà essere rivolta sia a favore di soggetti pubblici che privati, e comprenderà sia i servizi funzionalmente collegati al trasporto funebre che la fornitura di accessori e articoli funebri in genere, quali vasi, marmi, fiori e stampa di manifesti e ricordini e altro materiale accessorio inerente al settore delle onoranze funebri.

~~Il tutto da esercitarsi nel rispetto di tutte le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività che costituisce l'oggetto sociale e previo conseguimento di ogni occorrente autorizzazione amministrativa.~~

Commento [M1]: Clausola superflua, in quanto già inserita sopra.

4.3 Allo scopo del raggiungimento dell'oggetto sociale ed in via secondaria ed occasionale, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società od imprese aventi oggetto affine od analogo o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, nonché rilasciare fideiussioni e garanzie in genere anche reali, il tutto nel tassativo rispetto delle norme di legge che regolano la materia.

4.4 Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le seguenti attività:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione;
- lo svolgimento di attività e prestazioni di assistenza e consulenza che la legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti ad albi, ruoli e collegi;
- lo svolgimento di attività esclusivamente riservate agli istituti ed alle aziende disciplinati dal R.D.L. 15 maggio 1936, n.375, e successive modificazioni, e dal D.L.vo 1° settembre 1993, n.385;
- lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n.1, e di mediazione di cui alla legge 39 del 1989, e successive modificazioni;
- lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attività contemplate all'art. 4, comma 2, della legge n. 197/1991, in conformità all'art. 106 del D.L.vo 1° settembre 1993, n.385;
- lo svolgimento di attività di credito al consumo sia nei confronti del pubblico sia nei confronti dei propri soci, di cui alla legge n. 197/1991;

nonché ogni altra attività riservata per legge o attività professionale protetta per la qual e sia necessaria l'iscrizione in appositi albi o ruoli professionali, in ogni caso non potendo la società, senza avere assunto le caratteristiche prescritte, svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati.

Articolo 5

Durata

5.1 La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2040, essa potrà essere prorogata a tempo indeterminato, anche tacitamente, e ridotta per decisione dei soci.

DEI CONFERIMENTI E DELLE QUOTE

Articolo 6

Capitale sociale e quote

6.1 Il capitale sociale è di euro centodiecimilacentonovantuno e centesimi novantaquattro (€110.191,94) ed è rappresentato da quote ai sensi dell'art. 2468, Codice civ.

6.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale devono essere assegnate ai soci in misura proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.3 Non possono essere attribuiti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società o la ripartizione degli utili.

Articolo 7

Clausola di prelazione e di gradimento

7.1 In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso delle quote sociali a terzi non soci, i soci hanno diritto di prelazione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

A tal uopo, l'alienante dovrà comunicare agli altri soci ed all'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A.R., il nome del proposto acquirente, il prezzo pattuito e le modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro trenta giorni (30 gg.) dal ricevimento della predetta comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. comunicata al socio proponente ed all'organo amministrativo, contenente l'indicazione dell'ammontare delle quote per le quali si intende esercitare la prelazione. In mancanza, l'esercizio del diritto di prelazione s'intenderà rinunciato. Coloro che esercitano il diritto di prelazione e ne fanno contestuale richiesta hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote non ~~acquistate~~ **prelazione dagli altri soci**.

Il negozio traslativo sarà concluso nel momento in cui tale comunicazione è **sarà** ricevuta dall'organo amministrativo, intendendosi la denunciatio quale proposta contrattuale e l'organo amministrativo quale domiciliatario del proponente medesimo per la comunicazione dell'accettazione della proposta stessa.

7.2 Il trasferimento compiuto in violazione delle norme che precedono è **sarà** inefficace verso la società ed i soci; di conseguenza il cessionario non potrà esercitare alcun diritto inerente o conseguente le quote, quali, a titolo esemplificativo, il diritto di voto, il diritto agli utili ed il diritto alla ripartizione del patrimonio della società in sede di liquidazione.

7.3 Nel caso di cessione onerosa delle quote sociali a terzi, il trasferimento non ~~ha~~ **avrà** effetto verso la società senza il preventivo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di diniego del gradimento - che l'organo amministrativo dovrà motivare in ragione dell'interesse sociale - l'organo amministrativo dovrà indicare al socio alienante altro acquirente da sostituire, alle medesime condizioni, a quello sgradito.

A tal uopo, l'alienante dovrà comunicare all'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A.R., il nome del proposto acquirente, il prezzo pattuito e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo dovrà deliberare entro trenta giorni (30 gg.) dal ricevimento della predetta comunicazione. In mancanza il gradimento si intenderà accordato.

7.4 Il diritto di prelazione ed il gradimento dell'organo amministrativo ~~sono~~ **saranno** esclusi: a) nei trasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito; b) nei trasferimenti a favore di soci, nonché del coniuge, dei parenti entro il terzo grado del socio alienante e degli affini entro il secondo grado; c) nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è, invece, soggetta a prelazione ed a gradimento la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

Articolo 8

Conferimenti

8.1 Possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il capitale sociale può, pertanto, essere aumentato anche mediante il conferimento di beni in natura, di crediti, di prestazione d'opera o di servizi in favore della società.

8.2 Nel caso di conferimento avente ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi in favore della società, il socio può, ai sensi dell'art. 2464, ultimo comma, Codice civ., in sostituzione della polizza di assicurazione o della fidejussione bancaria, versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in danaro presso la società.

Articolo 9

Mancata esecuzione dei conferimenti

9.1 In caso di mancata esecuzione del conferimento, è consentita la vendita all'incanto della quota sociale, ai sensi dell'art. 2466, cod. civ..

Articolo 10

Aumento oneroso e riduzione oltre un terzo per perdite del capitale sociale

~~E' facoltà dell'organo amministrativo di aumentare il capitale sociale in una o più volte non oltre il complessivo limite del cinquanta per cento (50%) del capitale sociale~~

~~versato alla data della decisione dell'aumento stesso. Tale decisione non potrà essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.~~

~~E' riservato ai soci il diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale.~~

~~Nel caso di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite si applica l'art. 2482-bis del Cod. civile.~~

Articolo 110

Recesso

10.1 Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473, comma 1, 2481-bis, e, in quanto applicabile, 2497-quater, Codice civ., e negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che vuole recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. spedita:

a) qualora il recesso sia legittimato da una deliberazione della società, entro 15 gg. (quindici giorni) dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla sua trascrizione sul relativo libro;

b) qualora il recesso sia legittimato da altro fatto, entro 15 gg. (quindici giorni) dalla conoscenza da parte del socio recedente del fatto stesso o della sua conoscibilità secondo buona fede.

Nella raccomandata devono essere indicate **le** generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

~~Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi almeno diciotto mesi dalla costituzione della Società o dalla sottoscrizione della partecipazione.~~

Commento [M2]: Disposizione ormai superata.

10.2 Qualora, a seguito della tacita proroga a tempo indeterminato, la durata della società si renda a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dando preavviso di almeno sei mesi.

10.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia se, entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se, entro il medesimo termine, **è** deliberato lo scioglimento della società.

10.4 Le modalità del rimborso della quota ed i criteri e le procedure per la determinazione del valore di essa sono disciplinati dall'art. 2473, comma 3 et 4, Codice civ..

Articolo 121

Esclusione

11.1 Può essere escluso dalla società il socio dichiarato interdetto o per il quale sia stata pronunciata sentenza di fallimento.

11.2 L'esclusione è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta.

La decisione della esclusione deve essere adeguatamente motivata e comunicata senza indugio al socio escluso a mezzo di raccomandata A.R. al suo domicilio risultante dal libro soci; essa è efficace decorsi giorni trenta dalla sua ricezione da parte del socio.

11.3 I termini per la liquidazione della quota al socio escluso, di cui all'art. 2473, Codice civ., decorrono dalla ricezione della decisione di esclusione.

Articolo ~~13~~**2**

Finanziamenti dei soci alla società

12.1 I soci possono eseguire finanziamenti alla società anche non in proporzione alle proprie quote di partecipazione, a condizione:

- a) che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2% (due per cento) dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato; e
- b) comunque, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti ed, attualmente, in particolare, della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 - emanata in esecuzione dell'art.11, comma 3, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 1° marzo 1994.

Detti finanziamenti saranno infruttiferi d'interessi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

Ai sensi dell'art. 2467, Codice civ., il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto agli altri creditori.

Articolo 13

Organi sociali

13.1 Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

13.2 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Commento [M3]: Sulla eventualità (non obbligatorietà) della nomina dell'organo di controllo, si veda il commento al successivo articolo 14.1, lettera "c".

Commento [M4]: Adeguament o alle disposizioni dell'articolo 11, comma 9, lettera "d" del D.Lgs.175/2016.

Commento [M5]: Adeguament o alle disposizioni dell'articolo 11, comma 9, lettere "c" del D.Lgs.175/2016.

Articolo 14

Decisioni dei soci

14.1 Sono riservate alla competenza dei soci:

a) la scelta tra organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione), sulla base delle disposizioni di legge vigenti;

b) la nomina dell'amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, degli amministratori e, fra essi, del Presidente e dell'eventuale vicepresidente (che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi);

c) la nomina (sulla base delle disposizioni di legge vigenti) dell'organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

d) la determinazione del compenso spettante ai membri dell'organo amministrativo e ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

e) le modifiche del presente statuto;

f) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio di esercizio;

h) l'autorizzazione all'organo amministrativo all'effettuazione delle seguenti operazioni:

h.1) acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;

h.2) accensione di mutui ipotecari;

h.3) accensione di finanziamenti passivi, diversi dai mutui ipotecari, di importo complessivo superiore ad euro 250.000,00;

h.4) investimenti di importo unitario complessivo superiore ad euro 500.000,00;

h.5) atti di disposizione (a favore della società o di terzi) di diritti reali (compravendita, uso, usufrutto, abitazione, superficie, servitù, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi;

h.6) atti di acquisizione o concessione da/a terzi della disponibilità (locazione, affitto, comodato, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi per durate superiori a trenta giorni;

h.7) concessione di fidejussioni e/o garanzie per importi complessivi superiori ad euro 100.000,00;

i) l'esclusione di un socio;

l) ogni altro argomento ad essi sottoposto volontariamente dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Commento [M6]: L'articolo 11, comma 9, lettera "b", del D.Lgs. 175/2016 impone obbligatoriamente di inserire questa formulazione, oppure quella alternativa di seguito riportata: "E' esclusa la possibilità di nomina di un vice-presidente". Non è sufficiente il "comportamento concludente" consistente nel non nominare alcun vice-presidente.

Commento [M7]: L'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce che "nelle s.r.l. a controllo pubblico ... lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore". Nonostante la norma letteralmente preveda la alternatività ("o") tra "organo di controllo" e "revisore", al fine di potenziare i controlli sulla società, la dottrina ammette anche la possibilità che la società si doti di entrambi i soggetti (organo di controllo - "di legalità" - e "revisore" - legale dei conti), non solamente di uno di essi. Da qui deriva la formulazione proposta: "organo di controllo e/o di revisione". Inoltre, secondo la dottrina, il termine "revisore" può indicare, alternativamente, un revisore singolo (persona fisica), una società di revisione o il collegio sindacale. Da qui deriva la definizione ("soggetto deputato alla revisione legale dei conti") più ampia e più chiara di quella della norma ("revisore"), che potrebbe indurre a ipotizzare solamente il revisore singolo (persona fisica). Infine, il soggetto deputato alla revisione legale dei conti NON è un organo societario, differentemente dall'organo di controllo.

Commento [M8]: La preventiva autorizzazione assembleare qui prevista serve a "mettere in controllo pubblico" (delle tre p.a. socie indirette) la società: infatti, con questa modifica e con quella contestuale dello statuto della controllante "Anthea s.r.l." (con l'espansione delle competenze della relativa assemblea proprio a queste materie), viene creata una "catena decisionale" che comporta l'assunzione delle scelte più importanti della controllata in seno all'assemblea dei soci della controllante "Anthea s.r.l.".

Commento [M9]: Questo nuovo comma consentirà al socio controllante "Anthea s.r.l.", qualora lo ritenesse opportuno, di esprimersi anche su materie che non sarebbero di stretta competenza assembleare.

14.2 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 15

Funzionamento dell'assemblea

15.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte all'anno: la prima entro il termine previsto dall'articolo 24.2 del presente statuto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo; la seconda entro il termine previsto dall'articolo 25.2 del presente statuto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

15.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o, in caso di sua impossibilità o inattività, nell'ordine, dall'organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, con avviso recapitato agli aventi diritto, ai rispettivi domicili risultanti dal libro soci, con qualunque mezzo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata") idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

15.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

15.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

15.5 Le assemblee possono svolgersi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso l'assemblea dei soci viene convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ovvero dei luoghi e delle modalità per la interconnessione in videoconferenza o teleconferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in videoconferenza e/o teleconferenza sono che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora nel luogo e nell'ora previsti per l'inizio dell'assemblea non sia possibile il collegamento e questo non venga stabilito entro quindici minuti successivi, l'assemblea non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui in corso di assemblea venga sospeso il collegamento, per motivi tecnici, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Articolo 16

Diritto di intervento e diritto di voto

16.1 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

16.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla società.

16.3 Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 17

Modalità di svolgimento dell'assemblea

17.1 L'assemblea è presieduta

a) dall'Amministratore Unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;

b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione;

c) da una persona eletta dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e può nominare anche due scrutatori tra i soci.

17.2 Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

17.3 L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, salvo nei casi in cui la legge o il presente statuto richiedano maggioranze diverse.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

17.4 Le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

17.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E DEI CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

Organi di amministrazione della società

L'amministrazione della società è affidata:

- ad un amministratore unico, e
- ad un Consiglio di amministrazione.

La decisione di nomina determina eventuali limitazioni dei poteri dell'Organo amministrativo e il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

La decisione dei Soci deve essere assunta col metodo assembleare, ex art. 2479-bis, Codice civ..

L'amministrazione della Società può essere affidata anche a non Soci.

Articolo 15

Consiglio di amministrazione

-+-

Presidenza - Convocazione

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente.

Può anche essere eletto un Vice Presidente ed un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso ed alla Società.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente, o in sua assenza, il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti o dall'organo di controllo, se nominato.

Esso è convocato mediante lettera raccomandata anche a mano, da spedirsi e consegnarsi, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a ciascun amministratore e componente effettivo dell'organo di controllo. Quando particolari ragioni di urgenza lo esigano, il Consiglio di amministrazione può essere convocato mediante telefax o e-mail a ciascun amministratore o componente effettivo dell'organo di controllo, inviate almeno trentasei ore prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare.

Anche se non convocato nei modi suddetti, il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito se siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

- II -

Riunioni - Deliberazioni

Le riunioni si tengono normalmente presso la sede sociale, salvo che ragioni di opportunità consiglino di tenerle altrove, purché nel territorio nazionale.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno. Con l'osservanza di tali requisiti, le riunioni del Consiglio di amministrazione saranno considerate come tenute nello stesso luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione o, se questi è assente, del Vice Presidente, se nominato, o del più anziano Consigliere presente.

Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16

Durata dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è nominato a tempo determinato od indeterminato, secondo la decisione dei Soci all'atto della nomina.

L'amministratore unico ed i componenti l'organo amministrativo sono rieleggibili.

Articolo 17

Rimborso spese agli amministratori

Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

Può essere previsto un trattamento di Fine Mandato a favore degli amministratori anche attraverso la sottoscrizione di opportuna polizza.

Articolo 18

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, salve in ogni caso le attribuzioni riservate ai Soci ai sensi di legge e delle presenti Norme di Funzionamento.

Articolo 19

Rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in ogni sede amministrativa e giudiziaria spettano:

- all'Amministratore unico, o
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori delegati sono legittimati a rappresentare la Società nei limiti delle materie loro delegate.

L'Organo amministrativo potrà anche delegare l'uso della firma sociale, con le limitazioni che crederà opportune ad uno o più Direttori, Procuratori o Institori, sia congiuntamente che disgiuntamente.

L'Organo amministrativo potrà, inoltre, affidare speciali incarichi ai propri membri ed a terzi, assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti ed interessenze anche sotto forma di partecipazione agli utili, nella misura, nel modo ed alle condizioni che riterrà opportuni.

Articolo 18

Organo amministrativo

18.1 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea dei soci, la società è amministrata alternativamente:

- a) da un Amministratore Unico, nominato dall'assemblea dei soci;**
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.**

18.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ai sensi dell'articolo 2383 Cod. Civ. e sono rieleggibili.

18.3 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto.

18.4 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e nel corso dell'esercizio venga meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori non dimessisi per la ricostituzione dello stesso.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo, nei limiti degli articoli 2381 e 2475 c.c., può delegare le proprie

Commento [M10]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, del D.Lgs.175/2016.

Commento [M11]: Adeguamento alle disposizioni dell'art.2, comma 1, del D.P.R.251/2012.

attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti (che in tal caso assume la carica di "amministratore delegato") - fatta salva l'attribuzione di deleghe anche al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea - determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Commento [M12]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, comma 9, lettera "a", del D.Lgs.175/2016.

Articolo 19

Presidente e vice presidente e rappresentanza

19.1 Se nominato, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina dei consiglieri, elegge tra i suoi componenti un Presidente e può nominare un vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

19.2 La rappresentanza legale della società spetta:

a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;

b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'amministratore delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione;

c) agli eventuali procuratori speciali, nei limiti delle procure ad essi rilasciate.

Commento [M13]: L'articolo 11, comma 9, lettera "b", del D.Lgs.175/2016 impone obbligatoriamente di inserire questa formulazione, oppure quella alternativa di seguito riportata: "E' esclusa la possibilità di nomina di un vice-presidente". Non è sufficiente il "comportamento concludente" consistente nel non nominare alcun vice-presidente.

Articolo 20

Poteri dell'organo amministrativo

20.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, o dal presente statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci. L'organo amministrativo può nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti stabilendone i poteri e gli eventuali compensi.

20.2 Per meglio disciplinare il funzionamento della società e dei vari servizi, l'organo amministrativo può elaborare appositi regolamenti interni.

Articolo 21

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato e presieduto dal Presidente e, qualora questi fosse impossibilitato, dal Vice Presidente, se

nominato, o dal consigliere più anziano di età. La convocazione è effettuata con avviso recapitato agli amministratori e ai membri dell'organo di controllo (se nominato), con qualunque mezzo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata") idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima del medesimo.

21.3 In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio è validamente costituito quando risulti totalitario (ovvero con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato).

21.4 E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

DEI CONTROLLI

Articolo 202

Controllo dei soci

22.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 21

Organi di controllo

Con decisione dei soci può essere nominato l'organo di controllo nelle forme:

- di un Collegio sindacale e
- di un Revisore dei conti.

La decisione dei soci deve essere assunta col metodo assembleare, ex art. 2479-bis, Codice civ..

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni o nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dall'art. 2435-bis, comma 1, Codice civ..

Articolo 22

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, anche se nominato facoltativamente, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2, Codice civ.. Ad esso si applicano gli artt. 2397 e seguenti, Codice civ..

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Diversamente, il controllo contabile sulla Società è esercitato da una Società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 23

Revisore dei conti

Al Revisore dei conti si applicano le incompatibilità di cui all'art. 2399, Codice civ..

Il Revisore dei conti deve essere un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 23

Controlli

23.1 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o un soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La rinomina consecutiva dei membri dell'organo di controllo e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti può avvenire per un solo mandato.

23.2 In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

23.3 Ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

DELLE DECISIONI DEI SOCI

Articolo 24

Competenza

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente atto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del Revisore;

Commento [M14]: L'art. 3, comma 2 del D.Lgs.175/2016 stabilisce che *"nelle s.r.l. a controllo pubblico ... lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore"*. Nonostante la norma letteralmente preveda la alternatività ("o") tra "organo di controllo" e "revisore", al fine di potenziare i controlli sulla società, la dottrina ammette anche la possibilità che la società si doti di entrambi i soggetti (organo di controllo - "di legalità" - e "revisore" - legale dei conti), non solamente di uno di essi. Da qui deriva la formulazione proposta: *"organo di controllo e/o di revisione"*.

Inoltre, secondo la dottrina, il termine "revisore" può indicare, alternativamente, un revisore singolo (persona fisica), una società di revisione o il collegio sindacale. Da qui deriva la definizione (*"soggetto deputato alla revisione legale dei conti"*) più ampia e più chiara di quella della norma ("revisore"), che potrebbe indurre a ipotizzare solamente il revisore singolo (persona fisica). Infine, il soggetto deputato alla revisione legale dei conti NON è un organo societario, differentemente dall'organo di controllo.

Commento [M15]: Adeguamento alle disposizioni dell'art.2, comma 1, del D.P.R.251/2012

~~4. le modificazioni dell'atto costitutivo;~~

~~5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.~~

~~Compete ai Soci la decisione in merito alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione.~~

Articolo 25

Diritto di intervento in assemblea - Diritto di voto

~~Per le decisioni che devono essere prese con il metodo assembleare, hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i Soci che ne siano legittimati ai sensi di legge.~~

~~Ciascun Socio ha un diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione al capitale.~~

Articolo 26

Modalità di votazione

~~I~~

Decisione assunta in forma assembleare

~~Devono essere assunte in forma assembleare le decisioni aventi per oggetto le materie di cui all'art. 2479, comma 2, Codice civ., quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione, quelle di preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, ove prevista, e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge espressamente preveda tale procedura; essa sarà altresì necessaria quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.~~

~~La deliberazione dei Soci assunta con il metodo assembleare dovrà essere verbalizzata nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 2375 del Codice civ.~~

~~II~~

Decisione assunta tramite consultazione o consenso scritto.

~~Qualora non sia prescritta l'adozione con metodo assembleare, la decisione dei Soci può essere assunta mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.~~

~~Tale procedimento decisionale potrà essere attivato dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione previa delibera di questo; in caso di inerzia di questi soggetti, ciascun amministratore o l'organo di controllo, se esistente, potrà assumere la relativa iniziativa.~~

~~La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dall'Organo amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i Soci il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro dieci giorni dalla~~

data in cui è pervenuta, all'ultimo Socio interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

Le decisioni assunte con le modalità del presente articolo richiedono il voto favorevole di tanti Soci intestatari della maggioranza del capitale sociale.

Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio nel relativo libro sociale; la relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 27

Assemblea

- I -

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale, salvo i casi in cui la legge o le presenti Norme di Funzionamento prescrivano un quorum più elevato.

- II -

Convocazione

L'assemblea verrà convocata dall'amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione su delibera di questo, in caso di impossibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dall'organo di controllo, se esistente, od anche da un Socio.

L'assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La convocazione ha luogo con avviso inviato almeno otto giorni prima, e quanto meno giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata a mano o con avviso di ricevimento e trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal libro Soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli amministratori ed i sindaci (se nominati) siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Gli amministratori e i sindaci (se nominati) che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

- III -

Presidenza dell'assemblea - Verbale

L'assemblea è presieduta dall'amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Al Presidente dell'assemblea competono le funzioni ed i poteri di cui all'art. 2371 Codice civ..

- IV -

Deleghe

Il Socio può farsi rappresentare con delega scritta da soggetti anche non Soci.

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Non è consentita la subdelega, salvo che il delegante l'abbia disposta nell'atto di delega.

- V -

Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i Soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso la sede legale della Società, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 28

Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 29

Bilancio

L'Organo amministrativo provvede, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio é presentato ai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La decisione dei Soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

Articolo 30

Utili

Dagli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotta la quota da assegnare alla riserva legale, come per legge.

Il residuo, dedotte eventuali ulteriori assegnazioni alle riserve speciali fissate dall'assemblea che approva il bilancio, viene ripartito tra i soci in proporzione alle quote possedute.

BILANCI ED UTILI

Articolo 24

Bilancio annuale di previsione e relazione semestrale

24.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

24.2 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;

b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;

c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;

d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

24.3 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso e, in prospettiva, nell'intero anno in corso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

Commento [M16]: Obbligo finalizzato ad una maggiore conoscenza dell'andamento prospettico della società da parte dei soci.

Commento [M17]: Obbligo finalizzato ad una maggiore conoscenza dell'andamento corrente della società da parte dei soci.

Articolo 25

Esercizi sociali, bilancio e documento di confronto tra conto economico preventivo e consuntivo

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalle norme di legge vigenti, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio.

25.3 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

Commento [M18]: Obbligo finalizzato alla conoscenza, da parte dei soci, degli scostamenti tra i risultati economici preventivati e quelli effettivamente conseguiti e delle relative motivazioni.

Articolo 26

Utili

26.1 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;

b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea.

26.2 In caso di distribuzione questa avverrà in proporzione alle quote possedute dai soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27

Scioglimento e liquidazione

27.1 La società si scioglie per il verificarsi di una delle cause di cui all'art. 2484, Codice civ..

Spetta all'organo amministrativo la competenza ad accertare il verificarsi di una causa di scioglimento ed a procedere agli adempimenti di cui all'art. 2484, comma 3, Codice civ..

27.2 Su convocazione dell'organo amministrativo, l'assemblea dei soci con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, determina:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e,

nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

27.3 L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo, le deliberazioni di cui al primo comma.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

Legenda:

suppressioni

aggiunte

discrezionali (oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale)

STATUTO ANTHEA S.r.l.

Art.1 - Denominazione

1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata denominata “ANTHEA s.r.l.”.

Art.2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Rimini (RN)

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione

dell'organo di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

2.3 Potranno essere istituite o sopprese, in Italia, filiali, succursali, agenzie, uffici con deliberazione dell'organo di Amministrazione.

2.4 La decisione dell'organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art.3 - Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio degli enti pubblici che direttamente e/o indirettamente (per il tramite di Società da essi interamente partecipate, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituite per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), ne sono soci o affidanti, nell'interesse degli stessi. Pertanto nei casi in cui la partecipazione di un ente pubblico alla Società fosse mediata da una società da esso interamente partecipata, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite, nel presente articolo il termine “soci” dovrà intendersi riferito all'ente pubblico socio indiretto e non alla società intermedia da esso interamente partecipata.

3.2 I predetti servizi sono definiti da parte degli enti pubblici soci o affidanti, sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la Società svolge in regime di affidamento diretto.

In quanto “società in house”, la società è obbligata a conseguire, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, una percentuale del proprio fatturato non inferiore a quella stabilita dalle norme di legge vigenti ~~e la produzione~~

~~ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.~~

Commento [M1]: Questo vincolo - che, in base all'originaria versione dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs.175/2016, doveva essere obbligatoriamente inserito negli statuti delle società "in house" - a seguito della modifica del citato comma 3 operata dal D.Lgs.100/2017 (che, con decorrenza dal 27/06/2017, ha spostato tale vincolo nel nuovo comma 3 bis), non deve più essere inserito obbligatoriamente nello statuto delle società "in house", pur esistendo ancora (va ancora rispettato, ma non sussiste più l'obbligo di trasferirlo in statuto).

3.3 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società Svolge e potrà svolgere i servizi e/o le attività riconducibili alle seguenti aree:

3.3.1 servizi di facility management afferenti il patrimonio immobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) conservazione del patrimonio degli enti soci o affidanti, che comprende l'insieme degli interventi di riparazione e ripristino - aventi natura di manutenzione ordinaria - volti a garantire il mantenimento della funzionalità all'uso e della capacità di rendimento dei beni;

b) valorizzazione del patrimonio degli enti soci o affidanti, che comprende l'insieme degli interventi - aventi natura di manutenzione straordinaria e da realizzarsi anche su beni demaniali - di sostituzione, adeguamento, rinnovamento ed ampliamento, volti ad assicurare un aumento significativo e tangibile di produttività e sicurezza dei beni;

c) gestione del patrimonio degli enti soci o affidanti, che comprende l'espletamento delle pratiche amministrative e delle attività tecniche per la messa a disposizione di terzi, anche ai fini dello sfruttamento economico.

3.3.2 Servizi e/o attività afferenti il territorio degli enti soci o affidanti, ricadenti in:

a) interventi manutentivi, sia di natura ordinaria che straordinaria, su:

a.1) rete viaria urbana e extraurbana di proprietà pubblica ovvero di uso pubblico;

a.2) impianti di illuminazione pubblica, con o senza acquisto di energia elettrica per il loro funzionamento per conto degli enti committenti;

a.3) aree a verde pubblico;

b) interventi di lotta antiparassitaria, derattizzazione, demuscazione, attività fitoiatriche ed igiene degli ambienti, volti al contenimento degli agenti infestanti presenti prevalentemente in ambiente urbano.

3.3.3 Servizi e/o attività di vario genere, che siano strutturalmente collegati con la manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero con la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare e del territorio degli enti soci o affidanti, ovvero che con essa presentino affinità organizzative, fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) le attività strumentalmente rese all'interno dei cimiteri quali:

a.1) la manutenzione ordinaria e straordinaria di lampade votive cimiteriali con acquisto e fornitura ai committenti dell' energia elettrica;

a.2) le operazioni per la sepoltura, sia di inumazione che di tumulazione, con le relative esumazioni ed estumulazioni e le funzioni di polizia mortuaria e necroscopiche riferite al trasporto funebre;

a.3) la manutenzione del verde ornamentale all'interno del cimitero;

- a.4) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali;
 - b) le attività strumentali ed accessorie all'incasso di:
 - b.1) entrate patrimoniali ed assimilate;
 - b.2) sanzioni relative alle infrazioni amministrative che sono di competenza dei soci o affidanti, ivi compresa l'attività di esazione volontaria;
- 3.3.4 Servizi energetici e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) attività nel campo della ricerca per l'approvvigionamento, l'utilizzo ed il recupero delle energie;
 - b) attività per la fornitura di combustibile, la costruzione, conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché l'esecuzione di interventi di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione tecnologica degli impianti di riscaldamento e condizionamento;
 - c) l'espletamento di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi nel campo dei servizi energetici (Energy Service Company), per conto dei soci o affidanti;
- 3.4 Servizi di facility management afferenti il patrimonio mobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) gestione (svolgimento delle procedure per l'acquisizione della disponibilità, inventariazione, conservazione e manutenzione) del parco veicoli di servizio degli enti soci o affidanti.
- 3.5 La Società può partecipare ad altre società nel caso in cui sia previsto da disposizione di legge. La decisione dell'assunzione di partecipazioni in altre società deve essere autorizzata dai soci, così come prevede l'art. 11 che segue, e la motivazione dell'autorizzazione deve indicare anche le relative ragioni del collegamento con l'attività della Società.
- 3.6 La Società svolge, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art.5 della Legge Regione Emilia -Romagna 29 luglio 2004 n.19, per mezzo di una Società appositamente costituita, le attività funebri, consistenti nel disbrigo, su mandato dei familiari delle persone decedute, delle pratiche amministrative inerenti il decesso, la fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione del funerale, nonché il trasporto di persone decedute.
- 3.7 Unicamente per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie nei confronti di terzi, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art.4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 7.548.618,00 (euro settemilionicinquecentoquarantotomilaseicentodiciotto virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Tutte le quote di partecipazione devono rimanere in proprietà di enti pubblici. Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le Società a totale partecipazione - diretta o indiretta - di enti pubblici il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto. E da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra.

5.3 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

5.4 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi devono essere garantiti da una polizza di assicurazione o da una fidejussione bancaria; la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

5.5 Le quote sociali possono essere attribuite anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

Art. 6 - Variazioni del capitale

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale può altresì delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.

6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine, indicato dalla decisione dei soci, comunque non inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

6.4 Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non optato. L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente a quello di opzione.

6.5 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche con offerte di quote ai terzi che rispondono ai requisiti di cui all'art.5.2, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni della esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

6.7 L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Art.7 - Recesso

7.1 Il diritto di recesso spetta unicamente:

- a) nei casi stabiliti dall'articolo 10 del presente statuto;
- b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca della liquidazione, alla eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art.2468 quarto comma C.C.;
- c) ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni di modifica dello statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie;

7.2 Qualora la società revochi la deliberazione che legittima il recesso ovvero deliberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia.

7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio intervenuto inviata alla società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso ovvero, mediante lettera raccomandata del socio non intervenuto inviata alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato.

7.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il 10 comma dell'articolo 1349 Codice Civile.

7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società viene posta in liquidazione.

Art. 8. Versamenti e finanziamenti dei soci

8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative somme possono essere utilizzate a diretto aumento di capitale sociale ovvero per la copertura di eventuali perdite, previa decisione dei soci.

Art.9 - Quote

9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, individuato per iscritto.

9.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo il diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso.

9.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote di partecipazione, né costituire pegni o usufrutti sulle stesse e comunque le quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stesse.

Art.10 - Trasferimento delle partecipazioni - clausola di gradimento

10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e secondo le disposizioni dello statuto, ~~decorso due anni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della Società e~~ fermo restando il rispetto del limite previsto all'art. 5 che precede.

Commento [M2]: Disposizione ormai superflua (i due anni sono abbondantemente trascorsi).

~~10.2 Prima della scadenza del termine di cui al comma precedente le partecipazioni sono trasferibili solo ad altri soci e/o a Società da essi interamente partecipate e controllate, a Società che controllano il socio o sono soggette al medesimo controllo del socio, ai sensi dell'art. 2359 1° corona C.C. (cessione infragruppo) e con capitale incedibile per legge o per statuto.~~

Commento [M3]: Disposizione ormai superflua, in quanto connessa a quella del precedente comma, ormai superata.

10.32 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve inviare all'organo amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che si intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario e, ove questo sia una società, le generalità del titolare delle quote finali di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione relativa al trasferimento ipotizzato, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote della società. Agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante. Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto delle quote di partecipazione e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione. Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunica all'organo amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il valore nominale delle quote e dei diritti che cederà a ciascuno.

10.43 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 giorni. Se l'assemblea non si riunisce nel termine o non delibera, il gradimento si intende concesso. Viceversa il rifiuto del gradimento deve

essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza. Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente attribuisce al socio che ha manifestato intenzione di vendita il diritto di recesso alle condizioni previste dall'art.7 che precede, fatta eccezione il caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferimento, un altro cessionario di proprio gradimento.

~~10.5 Il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla data di iscrizione al registro imprese della Società.~~

10.64 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come definiti al precedente articolo 10.3, fatti dal socio a società dallo stesso partecipate - direttamente o indirettamente - il cui capitale sia interamente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto.

10.75 In caso di trasferimento di quote in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

Art.11 - Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio;
- b) nomina dell'organo amministrativo;
- c) ~~nomina dell'organo di controllo e/o di revisione e determinazione dei relativi poteri, competenze e compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti~~ **nomina (sulla base delle disposizioni di legge vigenti) dell'organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;**
- d) ~~determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori~~ **determinazione del compenso spettante ai membri dell'organo amministrativo e ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;**
- e) modifiche dello statuto;
- f) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) approvazione del budget **bilancio preventivo;**
- h) acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti, ~~non previsti nel budget;~~
- i) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel ~~budget~~ **bilancio**

Commento [M4]: Disposizione ormai superflua (i due anni sono abbondantemente trascorsi).

Commento [M5]: L'art. 3, comma 2 del D.Lgs.175/2016 stabilisce che "nelle s.r.l. a controllo pubblico ... lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore". Nonostante la norma letteralmente preveda la alternatività ("o") tra "organo di controllo" e "revisore", al fine di potenziare i controlli sulla società, la dottrina ammette anche la possibilità che la società si doti di entrambi i soggetti (organo di controllo - "di legalità" - e "revisore" - legale dei conti), non solamente di uno di essi. Da qui deriva la formulazione proposta: "organo di controllo e/o di revisione". Inoltre, secondo la dottrina, il termine "revisore" può indicare, alternativamente, un revisore singolo (persona fisica), una società di revisione o il collegio sindacale. Da qui deriva la definizione ("soggetto deputato alla revisione legale dei conti") più ampia e più chiara di quella della norma ("revisore"), che potrebbe indurre a ipotizzare solamente il revisore singolo (persona fisica). Infine, il soggetto deputato alla revisione legale dei conti NON è un organo societario, diversamente dall'organo di controllo.

Commento [M6]: Definizione coerente con quella del successivo articolo 22.

Commento [M7]: Dato che, ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 del D.Lgs.175/2016, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni societarie indirette, da parte di società (intermedie) dirette, controllate (come Anthea), deve essere approvata dagli organi consiliari dei relativi soci pubblici (quanto meno di quelli che la controllano con quota di maggioranza assoluta) e che il bilancio di previsione di Anthea non è oggetto di approvazione consiliare da parte dei soci, occorre sopprimere questo riferimento alle sole operazioni non già previste nel bilancio di previsione, per fare in modo che tutte le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni societarie (anche quelle che fossero eventualmente espressamente previste nel bilancio di previsione), siano sottoposte all'assemblea dei soci e quindi ai rispettivi organi consiliari.

preventivo, per importi superiori ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);

- i) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel **budget bilancio preventivo**, per importi superiori ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero)
- k) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
- l) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;
- m) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla locazione a terzi di tutte o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel **budget bilancio preventivo**;
- n) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio con gli enti pubblici partecipanti, o affidanti e/o alla modificazione degli stessi;

o) determinazione del voto che il legale rappresentante della società (o suo delegato) dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società da essa partecipate - solamente nel caso in cui tale voto sia determinante (ovvero teoricamente imprescindibile, in virtù di una qualunque circostanza - a titolo esemplificativo, non esaustivo, disposizioni di legge, statutarie, contrattuali, consuetudini, quorum costitutivi e/o deliberativi della società partecipata) per l'adozione della deliberazione da parte dell'assemblea della società partecipata - sulle seguenti materie (inerenti le società partecipate):

o.1) nomina e/o designazione degli organi di amministrazione, di controllo e/o dei soggetti deputati alla revisione legale dei conti e determinazione dei rispettivi compensi;

o.2) modifiche (che non costituiscano un mero adempimento di legge obbligatorio, privo di qualunque discrezionalità) dello statuto;

o.3) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

o.4) trasformazioni, conferimenti, fusioni, scissioni e liquidazioni;

o.5) acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;

o.6) accensione di mutui ipotecari;

o.7) accensione di finanziamenti passivi, diversi dai mutui ipotecari, di importo complessivo superiore ad euro 250.000,00;

o.8) investimenti di importo complessivo superiore ad euro 500.000,00;

o.9) atti di disposizione (a favore della società o di terzi) di diritti reali (compravendita, uso, usufrutto, abitazione, superficie, servitù, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi;

Commento [M8]: Questa clausola consentirà all'assemblea dei soci di "Anthea s.r.l." (e quindi, di riflesso, ai relativi tre soci) di determinare le decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea delle società da essa controllate e quindi anch'esse "in controllo pubblico" (attualmente trattasi della sola "Amir Onoranze Funebri s.r.l.").

Commento [M9]: Le materie indicate dalla lettera "o.5" alla lettera "o.11" coincidono esattamente con quelle sulle quali (in base alle nuove disposizioni del relativo statuto) l'organo amministrativo della controllata "Amir Onoranze Funebri s.r.l." potrà operare solamente previa espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci di "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", nella quale il legale rappresentante del socio unico "Anthea s.r.l." esprimerà, quindi, il voto indicatogli preventivamente dall'assemblea dei soci di Anthea stessa. Al fine di "mettere in controllo pubblico" (delle tre pp.aa. socie) la controllata (ex articolo 2359 c.c.) "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", viene quindi creata una "catena decisionale" che comporta l'assunzione delle scelte più importanti della controllata in seno all'assemblea dei soci della controllante.

o.10) atti di acquisizione o concessione da/a terzi della disponibilità (locazione, affitto, comodato, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi per durate superiori a trenta giorni;

o.11) concessione di fidejussioni e/o garanzie per importi complessivi superiori ad euro 100.000,00;

o.12) esclusione di un socio;

p) ogni altra materia ad essi sottoposta volontariamente dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Commento [M10]: Questo nuovo comma consentirà ai tre soci, qualora lo ritenessero opportuno, di esprimersi anche su materie che non sarebbero di stretta competenza assembleare.

11.2 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, tranne nei casi previsti dal comma seguente.

11.4 Ai sensi dell'art.2468 del codice civile ai singoli soci, disgiuntamente fra loro in ragione dei servizi da ciascuno di essi affidati alla società, vengono riconosciuti i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società:

- a) decisione in ordine all'attivazione di indagini di "customer satisfaction" sui servizi erogati dalla società sul territorio di competenza del socio;
- b) decisione sulla individuazione del sistema di monitoraggio della qualità sui servizi erogati dalla società sul territorio di competenza del socio;
- c) decisione sulle caratteristiche delle "carte dei servizi" da allegare ai disciplinari dei servizi erogati dalla società sul territorio di competenza del socio.

Art.12 - Organi della società

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale.

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Art.13 - Assemblea dei soci convocazione

13.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Rimini.

13.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

13.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dai libri sociali, con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

13.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

13.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art.14 - Assemblea dei soci intervento in assemblea

14.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

14.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

14.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante, da altra soggetto, anche non socio, che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della società.

14.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.15 - Presidenza e verbalizzazione

15.1 Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, l'assemblea è presieduta da questo, o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal vice-presidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

15.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci.

15.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

15.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art.16 - Decisioni dei soci - quorum

16.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente.

Art.17 - Amministrazione della società

17.1 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti, la società è amministrata alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dello loro carica.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà del consiglio di amministrazione, del suo presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente statuto.

17.2 I soci determinano la forma dell'organo amministrativo, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

17.3 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.

17.4 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci e non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

17.5 Gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti.

17.6 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art.2390 C.C., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

17.7 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art. 11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.

17.8 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.

Art.18 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

18.1 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.

18.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

18.3 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri un presidente e può nominare un vice presidente, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.4 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

18.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.7 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Provincia di Rimini.

18.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

18.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.10 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

18.11 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

18.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente.

18.13 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ovvero singole categorie di atti ad uno solo dei suoi membri - che in tal caso assume la carica di amministratore delegato - compreso il presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art.2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del C.C. nonché le seguenti materie:

- a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget annuale, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)
- b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Art.19 - Rappresentanza legale

19.1 La rappresentanza legale della società spetta:

a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;

b) al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, se nominato, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

19.2 La rappresentanza legale della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art.20 - Compensi degli amministratori

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

20.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:

a) un compenso all'amministratore unico, o, se nominato, all'amministratore delegato;

b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe, con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

Art.21 - Organo di controllo e/o di revisione Controlli

21.1 Qualora obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo monocratico o collegiale o di revisione, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

21.1 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o un soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La rinomina consecutiva dei membri dell'organo di controllo e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti può avvenire per un solo mandato.

21.2 In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che detto organo sia composto per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.

21.3 Ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

Art.22 - Bilancio preventivo

22.1 La società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

a) le linee di sviluppo delle diverse attività;

Commento [M11]: L'art. 3, comma 2 del D.Lgs.175/2016 stabilisce che "nelle s.r.l. a controllo pubblico ... lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore". Nonostante la norma letteralmente preveda la alternatività ("o") tra "organo di controllo" e "revisore", al fine di potenziare i controlli sulla società, la dottrina ammette anche la possibilità che la società si doti di entrambi i soggetti (organo di controllo - "di legalità" - e "revisore" - legale dei conti), non solamente di uno di essi. Da qui deriva la formulazione proposta: "organo di controllo e/o di revisione". Inoltre, secondo la dottrina, il termine "revisore" può indicare, alternativamente, un revisore singolo (persona fisica), una società di revisione o il collegio sindacale. Da qui deriva la definizione ("soggetto deputato alla revisione legale dei conti") più ampia e più chiara di quella della norma ("revisore"), che potrebbe indurre a ipotizzare solamente il revisore singolo (persona fisica). Infine, il soggetto deputato alla revisione legale dei conti NON è un organo societario, differentemente dall'organo di controllo.

- b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425;
- d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità;

22.2 Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.

~~22.3 Il primo bilancio preventivo della Società verrà predisposto con riferimento al terzo esercizio successivo a quello di iscrizione della Società al Registro delle Imprese.~~

Commento [M12]: Disposizion e ormai superflua.

22.43 A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto, **anche attraverso la predisposizione e la consegna ai soci di un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.**

Commento [M13]: Obbligo finalizzato alla conoscenza, da parte dei soci, degli scostamenti tra i risultati economici preventivati e quelli effettivamente conseguiti e delle relative motivazioni.

Art.23 - Relazioni semestrali

23.1 L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

23.2 Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci accompagnate da un previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art.24 - Esercizi sociali, bilancio e utili

24.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre.

24.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla

redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

24.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci.

Art.25 - Trasmissione degli atti ai soci

25.1 L'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il bilancio preventivo e le relazioni semestrali previsti dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

25.2 Gli organi amministrativi e tecnici dei soci - diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.1 - hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi - direttamente e/o indirettamente - dalla società.

25.3 Su richiesta dei soci - diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.1 - l'organo amministrativo deve produrre agli stessi apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi - direttamente e/o indirettamente - dalla società.

Art.26 - Controllo da parte dei soci.

26.1 Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci - diretti e/o indiretti - la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

- a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto;
- b) a mezzo di un apposito organismo di controllo - coordinamento dei soci - costituito dai legali rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto; nonché prevede le designazioni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci;
- c) mediante la definizione da parte dei soci - diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.1 - di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci - diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.1 - definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

Art.27 - Scioglimento e liquidazione

27.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Art.28 - Norme di rinvio

28.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile.

Legenda:

~~seppressioni~~

aggiunte

STATUTO

RIMINI CONGRESSI S.R.L.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "RIMINI CONGRESSI S.R.L."

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

2.1 La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di:

~~— assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società, precipuamente operanti nei settori congressuale, fieristico e affini o connessi, e loro coordinamento tecnico e finanziario;~~

~~— concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, esclusivamente nei confronti delle società controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., di società controllate da una stessa controllante e comunque appartenenti al medesimo gruppo come definito dalla deliberazione del 3 marzo 1994 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.~~

2.1 La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione - non nei confronti del pubblico, ma dei propri soci (diretti ed indiretti) - di partecipazioni in società, costituite o costituende, precipuamente operanti nei settori congressuale, fieristico e affini o connessi, esercitando presso di esse, per conto dei soci, i rispettivi diritti (amministrativi e patrimoniali).

In particolare, la società ha lo scopo di:

a) assicurare, con continuità, il coordinamento strategico, tecnico e finanziario nella gestione delle partecipazioni societarie possedute per conto dei soci;

b) concedere finanziamenti alle società partecipate.

Resta tassativamente escluso l'esercizio delle attività finanziarie riservate ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385 e delle leggi speciali in materia.

2.2 La società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale ed assumere direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, in Italia o all'estero, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdipendente al proprio, concedere fidejussioni e costituire ipoteche a favore di terzi, strettamente utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, il tutto sempre nei limiti e nel rispetto dei citati provvedimenti legislativi.

Commento [M1]: Migliore definizione dell'oggetto sociale, più aderente alla realtà.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'

3.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2040.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

4.1 La società ha sede nel comune di Rimini all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del cod. civ..

4.2 Con decisioni dei soci si determina lo spostamento della sede legale o l'istituzione o soppressione di sedi secondarie.

4.3 Con decisione degli amministratori si potrà modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e di o sopprimere ovunque unità locali operative.

4.4 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

5.1 Il capitale sociale è di Euro 92.226.559,00 (novantaduemilioniduecentoventiseimilacinquecentocinquantanove virgola zero zero) ed è diviso in partecipazioni ai sensi dell'articolo 2468 del cod. civ..

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del cod. civ..

5.3 Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del cod. civ. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

5.4 In caso di versamenti in conto capitale da parte di soci, le relative somme, potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione dei soci.

ARTICOLO 6) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

6.1 In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

6.2 Nella dizione "trasferimento" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.

6.3 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione.

Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione sarà tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto delle quote e dei diritti sulle medesime per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione.

6.4 Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunicherà all'Organo Amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il numero delle quote e dei diritti acquistati da ciascuno.

ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

7.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 8) TITOLI DI DEBITO

8.1 La società ai sensi dell'art.2483 cod. civ., può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci **assunta** con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino **2/3 (due/terzi) il 60%** del capitale sociale.

8.2 La decisione deve indicare:

- il valore nominale di ciascun titolo;
- il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- il modo ed i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza dei parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

8.3 I titoli di debito devono indicare:

- la denominazione, l'oggetto e la sede della società con l'indicazione dell'Ufficio del Registro presso il quale la società è iscritta;
- il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;

Commento [M2]: Questo abbassamento (dall'attuale 66,666% - 2/3 - al futuro 60%) del quorum deliberativo assembleare (analogo a quello del successivo articolo 13), è finalizzato a superare lo "squilibrio" tra i pesi percentuali (e quindi decisionali) dei tre soci pubblici (originariamente paritari - 1/3 ciascuno, pari al 33,33% - oggi leggermente differenziati in 35,58% Rimini Holding s.p.a., 32,50% Provincia di Rimini e 31,92% C.C.I.A.A. della Romagna) verificatosi negli anni scorsi, per meri fatti contingenti (non per volontà dei soci) e quindi ad assicurare efficacia ed efficienza di *governance* e gestionale, ma non influenzabile da quote minoritarie (anche se di maggioranza relativa) del capitale sociale, peraltro come informalmente richiesto da tempo dai due soci "minori" Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna e come già fatto nel recente passato ("Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.") e come si sta per fare ("Start Romagna s.p.a.") in altre società interamente pubbliche "pluri-partecipate", di "area vasta".

- la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori;
- le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

TITOLO III - DECISIONE DEI SOCI

ARTICOLO 9) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

9.1 I soci decidono sulle seguenti materie:

- a) la scelta tra organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione);
- b) la nomina dell'amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, la presa d'atto della nomina e la nomina degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 14;
- c) ~~la nomina dell'organo di controllo e/o di revisione, la determinazione dei relativi poteri e competenze, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, e la presa d'atto della nomina e la nomina dei rispettivi membri, secondo quanto previsto all'articolo 20;~~
la nomina (sulla base delle disposizioni di legge vigenti) dell'organo di controllo (monocratico o collegiale), la presa d'atto delle nomine ex articolo 20.1 (qualora siano state esercitate le facoltà ivi previste) e/o la nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- d) il compenso spettante agli amministratori e ai membri dell'organo di controllo e/o ~~di revisione~~ al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- e) l'approvazione del bilancio annuale di previsione, del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- f) le modifiche ~~dell'atto costitutivo~~ del presente statuto;
- g) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) l'autorizzazione all'acquisto o alla vendita di partecipazioni in società ed enti, anche attraverso la quotazione in mercati regolamentati;
- i) l'autorizzazione delle operazioni di investimento, ~~aventi natura straordinaria,~~ fatta eccezione per la sottoscrizione di aumenti di capitale sociale nella società che ha realizzato il Palazzo dei Congressi di Rimini, per importi superiori ad Euro 10.000,00;

Commento [M3]: L'art. 3, comma 2 del D.Lgs.175/2016 stabilisce che "nelle s.r.l. a controllo pubblico ... lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore". Nonostante la norma letteralmente preveda la alternatività ("o") tra "organo di controllo" e "revisore", al fine di potenziare i controlli sulla società, la dottrina ammette anche la possibilità che la società si doti di entrambi i soggetti (organo di controllo - "di legalità" - e "revisore" - legale dei conti), non solamente di uno di essi. Da qui deriva la formulazione proposta: "organo di controllo e/o di revisione". Inoltre, secondo la dottrina, il termine "revisore" può indicare, alternativamente, un revisore singolo (persona fisica), una società di revisione o il collegio sindacale. Da qui deriva la definizione ("soggetto deputato alla revisione legale dei conti") più ampia e più chiara di quella della norma ("revisore"), che potrebbe indurre a ipotizzare solamente il revisore singolo (persona fisica). Infine, il soggetto deputato alla revisione legale dei conti NON è un organo societario, differentemente dall'organo di controllo.

- j) l'autorizzazione delle operazioni di indebitamento per importi superiori ad Euro 500.000,00;
- k) il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi per importi superiori ad Euro 500.000,00;
- l) l'iscrizione di ipoteche volontarie o la concessione di beni in pegno, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti per importi superiori a Euro 500.000,00;
- m) le decisioni sulle materie da trattare nelle assemblee delle società partecipate aventi ad oggetto:
 - 1- nomina **e compensi** degli amministratori **e dei membri dell'organo di controllo**;
 - 2- modifiche statutarie.

9.2 Inoltre i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

9.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 10) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

10.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio del Comune **della Provincia** di Rimini.

10.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

10.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quali raccomandata a mano, telefax, telex, telegramma, posta elettronica (e-mail), da far pervenire agli aventi diritto sempre nei medesimi termini.

10.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

10.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Commento [M4]: Disposizion e maggiormente coerente con la natura sovracomunale (provinciale) dei tre soci della società.

ARTICOLO 11) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

11.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

11.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona che non sia amministratore, dipendente o sindaco della società

11.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 12) PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

12.1 L'assemblea è presieduta:

- a) dall'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
- c) da una persona eletta dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

12.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci.

12.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

12.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

L'assemblea dei soci delibera con i seguenti quorum:

- (i) ~~dei 2/3 (due/terzi)~~ **del 60%** del capitale per le materie indicate alle lett. f), g), h),

Commento [M5]: Questo abbassamento (dall'attuale 66,666% - 2/3 - al futuro 60%) del quorum deliberativo assembleare (analogo a quello del precedente articolo 8.1), è finalizzato a superare lo "squilibrio" tra i pesi percentuali (e quindi decisionali) dei tre soci pubblici (originariamente paritari - 1/3 ciascuno, pari al 33,33% - oggi leggermente differenziati in 35,58% Rimini Holding s.p.a., 32,50% Provincia di Rimini e 31,92% C.C.I.A.A. della Romagna) verificatosi negli anni scorsi, per meri fatti contingenti (non per volontà dei soci) e quindi ad assicurare efficacia ed efficienza di *governance* e gestionale, ma non influenzabile da quote minoritarie (anche se di maggioranza relativa) del capitale sociale, peraltro come informalmente richiesto da tempo dai due soci "minori" Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna e come già fatto nel recente passato ("Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.") e come si sta per fare ("Start Romagna s.p.a.") in altre società interamente pubbliche "pluri-partecipate", di "area vasta".

i), j) k) ed l) del precedente art.9;

(ii) a maggioranza del capitale sociale per le altre materie la cui decisione è rimessa ai soci, diverse da quelle indicate al punto (i) che precede.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, ORGANO DI CONTROLLO E/O DI REVISIONE CONTROLLI

ARTICOLO 14) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

14.1 Sulla base della decisione dell'assemblea dei soci, la società è amministrata in alternativa:

- a) da un amministratore unico, che riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente, così come previste dal presente statuto;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati ~~qualora la società non sia quotata in borsa e sia controllata, direttamente o/o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.30.03.2001, n.165~~ secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

14.2 In caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione:

- a) alla Provincia di Rimini spetta la facoltà di nomina di un amministratore, ai sensi dell'art.2449 del cod. civ., che sarà effettuata dal Presidente della Provincia, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio Provinciale, così come prevede l'art. 50 del D.Lgs.18/08/2000 n.267;
- b) alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato spetta la facoltà di nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., che sarà effettuata dalla Giunta Camerale ai sensi dell'art. 14 L.580/93 e dell'art.22 comma 2 lettera d) del proprio statuto approvato con delibera di consiglio camerale n.2 del 24/2/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) il terzo amministratore è nominato dall'assemblea dei soci, su designazione del socio Comune di Rimini o, qualora socia, della società da esso interamente partecipata (a capitale interamente pubblico ed incedibile per statuto, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), secondo la maggioranza prevista dall'art.13 punto (ii).

14.3 In caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, qualora nell'assemblea dei soci avente ad oggetto la presa d'atto della nomina degli amministratori, Provincia o Camera di Commercio, sia assente ovvero non esprima la nomina dell'amministratore, la facoltà prevista dall'art.14.2 si intende rinunciata e l'assemblea provvederà alla nomina degli amministratori secondo la maggioranza prevista dall'art.13 punto (ii).

Commento [M6]: Autolimitazione: la parità tra i generi sarà sempre rispettata, anche qualora la relativa norma (D.P.R.251/2012) non si applicasse alla società, in quanto questa non fosse (come peraltro accade attualmente) sotto il controllo - diretto e/o indiretto - di una pubblica amministrazione.

Commento [M7]: Questa designazione eguaglia quelle degli altri due soci pubblici, nella "sostanza" (n.b.: nella forma a Rimini Holding s.p.a. non può essere riservata la nomina diretta ex art.2449 c.c., che può spettare solamente ad "enti pubblici" - non anche a società da essi interamente partecipate, che non sono "enti pubblici").

14.4 Le decisioni dei soci sulla nomina degli amministratori, come disciplinato al comma che precede, ~~dovranno~~ **devono** risultare da apposito verbale assembleare.

14.5 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

14.6 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

14.7 Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del cod. civ. e che:

- hanno riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o contravvenzionali o per reati tributari;
- sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.

14.8 Gli amministratori debbono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale sia per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali o incarichi professionali svolti.

ARTICOLO 15) ADUNANZA COLLEGALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art.2381 del cod. civ. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del cod. civ. nonché quelle previste dal comma 15.8 che segue.

15.2 In caso di richiesta anche di un solo amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e a tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

15.4 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

15.5 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio del Comune di Rimini.

15.6 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i membri

dell'organo di controllo, se nominato.

15.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.8 Per la validità delle **deliberazioni riunioni** del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà la determinazione per la quale **ha avrà** votato il Presidente. Tuttavia per i seguenti argomenti le deliberazioni saranno prese collegialmente con la maggioranza dei 2/3:

- a) le operazioni di investimento per importi superiori ad Euro 10.000,00 da sottoporre all'approvazione dei soci;
- b) le operazioni di indebitamento per importi superiori ad Euro 50.000,00 da sottoporre all'approvazione dei soci;
- c) le proposte, aventi ad oggetto argomenti posti in discussione nelle assemblee delle società partecipate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art.9 che precede;
- d) l'iscrizione di ipoteche volontarie o la concessione di pegni, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art.9 che precede;
- e) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;
- f) la proposta di acquisizione o di cessione di partecipazioni in società ed enti, nonché la proposta di quotazione in mercati regolamentati delle azioni **di Rimini Fiera s.p.a. della società che gestisce la fiera di Rimini**, da sottoporre all'approvazione dei soci.

Comento [M8]: La società in questione ha cambiato nome (attualmente "I.E.G. - Italian Exhibition Group - s.p.a.).

ARTICOLO 16) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO

16.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dall'articolo 15), possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.2 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

16.3 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza.

16.4 Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 17) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento degli atti indicati all'art.9 che precede, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci.

17.2 Possono essere nominati il direttore generale, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 18) RAPPRESENTANZA SOCIALE

18.1 La rappresentanza della società spetta:

- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, agli amministratori delegati, per questi ultimi nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

18.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 19) COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

19.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:

- a) un compenso agli amministratori delegati;
- b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe, con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

ARTICOLO 20) ORGANI DI CONTROLLO E/O DI REVISIONE CONTROLLI

20.1 Qualora obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, **IL** assemblea dei soci nomina **un** l'organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o di revisione, **un** **soggetto deputato alla revisione legale dei conti**, determinandone le competenze,

i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

In caso di organo di controllo collegiale, qualora la società non sia quotata in borsa e sia controllata, direttamente e/o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.30.03.2001, n.165, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. L'organo di controllo e/o di revisione **il soggetto deputato alla revisione legale dei conti** resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della propria carica.

Per ogni membro dell'organo di controllo e/o di revisione il rinnovo consecutivo della nomina può avvenire per un solo mandato.

La rinomina consecutiva dei membri dell'organo di controllo e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti può avvenire per un solo mandato.

In caso di organo di controllo e/o di revisione collegiale, Provincia di Rimini e Camera di Commercio Industria e Artigianato di Rimini, hanno la facoltà, ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., di nominare un Sindaco effettivo ciascuno. Il terzo sindaco effettivo **è nominato dall'assemblea dei soci su designazione del socio Comune di Rimini o, qualora socia, della società da esso interamente partecipata (a capitale interamente pubblico ed incedibile per statuto, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), secondo la maggioranza prevista dall'art.13 punto (ii).** e i due sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea dei soci secondo la maggioranza prevista dall'art.13 punto (ii).

20.2 Nel caso in cui nell'assemblea dei soci avente ad oggetto la presa d'atto della nomina dei componenti effettivi dell'organo di controllo e/o di revisione collegiale, Provincia o Camera di Commercio, sia assente ovvero non esprima la nomina del Sindaco, la facoltà prevista dall'art.20.1 si intende rinunciata e l'assemblea provvederà alla nomina dei componenti effettivi di tale organo collegiale secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii).

20.3 Le decisioni della Provincia di Rimini e della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Rimini sulla nomina dei componenti l'organo di controllo e/o di revisione collegiale dovranno risultare da apposito verbale assembleare.

20.4 L'organo di controllo e/o di revisione collegiale viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza a ciascun membro e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

20.5 L'organo di controllo e/o di revisione collegiale è comunque validamente

Commento [M9]: L'art. 3, comma 2 del D.Lgs.175/2016 stabilisce che "nelle s.r.l. a controllo pubblico ... lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore". Nonostante la norma letteralmente preveda la alternatività ("o") tra "organo di controllo" e "revisore", al fine di potenziare i controlli sulla società, la dottrina ammette anche la possibilità che la società si doti di entrambi i soggetti (organo di controllo "di legalità" e "revisore"), non solamente di uno di essi. Da qui deriva la formulazione proposta: "organo di controllo e/o di revisione". Inoltre, secondo la dottrina, il termine "revisore" può indicare, alternativamente, un revisore singolo (persona fisica), una società di revisione o il collegio sindacale. Da qui deriva la definizione ("soggetto deputato alla revisione legale dei conti") più ampia e più chiara di quella della norma ("revisore"), che potrebbe indurre a ipotizzare solamente il revisore singolo (persona fisica). Infine, il soggetto deputato alla revisione legale dei conti NON è un organo societario, differentemente dall'organo di controllo.

Commento [M10]: Autolimitazione: la parità tra i generi sarà sempre rispettata, anche qualora la relativa norma (D.P.R.251/2012) non si applicasse alla società, in quanto questa non fosse (come peraltro accade attualmente) sotto il controllo - diretto e/o indiretto - di una pubblica amministrazione.

Commento [M11]: Questa designazione eguaglia quelle degli altri due soci pubblici, nella "sostanza" (n.b.: nella forma a Rimini Holding s.p.a. non può essere riservata la nomina diretta ex art.2449 c.c., che può spettare solamente ad "enti pubblici" - non anche a società da essi interamente partecipate, che non sono "enti pubblici").

costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

20.6 Le riunioni dell'organo di controllo ~~e/o di revisione~~ collegiale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente.

20.7 Il verbale della riunione dell'organo di controllo ~~e/o di revisione~~ collegiale viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i membri che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

20.8 Ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

Commento [M12]: Inseriment o coerente con quanto già previsto al precedente articolo 9.1, lettera "d".

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 21) BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E RELAZIONE SEMESTRALE

21.1 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea ordinaria entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto

finanziario per flussi di liquidità.

21.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

ARTICOLO 22) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

22.3 Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

22.4 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un documento di "confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

22.5 Ogni anno l'organo amministrativo predispone la "relazione sul governo societario" - comprensiva di specifici "programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" - e ne informa l'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 23) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

23.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 24) CLAUSOLE COMPROMISSORIE

24.1 Tutte le controversie relative a diritti disponibili che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori e/o membri dell'organo di controllo e/o di revisione e/o liquidatori o nei loro confronti e comunque relative all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto saranno devolute alla

Commento [M13]: Adeguamento volontario, in via di "autolimitazione", alle disposizioni dell'art.6, comma 4, del D.Lgs.175/2016 (obbligatorie per la sola categoria delle "società a controllo pubblico", nella quale **NON** rientra "Rimini Congressi s.r.l."), finalizzato alla "valorizzazione" delle partecipazioni detenute dai tre soci pubblici della società.

decisione di un collegio arbitrale, secondo le disposizioni sotto indicate.

24.2 Il collegio sarà designato dal Presidente del Tribunale di Rimini.

24.3 Sono comunque escluse:

- le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M.;
- l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci;
- le impugnazioni del bilancio societario.

24.4 L'istanza di nomina verrà depositata presso la Cancelleria del Tribunale.

24.5 La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto dovrà altresì essere depositata entro 7 (sette) giorni presso il Registro delle Imprese del luogo nel quale la società ha la sede legale.

24.6 E' ammesso l'intervento dei soci e di terzi.

24.7 Nelle controversie aventi ad oggetto la validità di una delibera assembleare all'arbitro compete il potere di disporre, su istanza di parte, la sospensione della delibera fino alla pronunzia del lodo.

24.8 La sospensione è revocabile su istanza di parte per nuove ragioni di fatto e di diritto.

24.9 L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto, avrà sede in Rimini ed il lodo dovrà essere pronunziato nel termine di cui all'art. 820 c.p.c..

TITOLO VIII - NORME FINALI

ARTICOLO 25) NORME DI RINVIO

25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme del cod. civ. previste per le società a responsabilità limitata ed in subordine quelle per le società per azioni, per quanto compatibili.

Legenda:

~~suppressioni~~

aggiunte

STATUTO

RIMINI HOLDING S.P.A.

TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Articolo 1 - denominazione

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata "**Rimini Holding s.p.a.**", retta dalle norme del presente statuto.

Articolo 2 - sede sociale e domicilio dei soci

2.1 La Società ha sede nel Comune di Rimini, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 L'assemblea dei soci può deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede legale, o istituire o sopprimere sedi secondarie. Nell'ambito del Comune sopra indicato, l'organo amministrativo può modificare la sede legale e istituire o sopprimere unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

2.3 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci.

Articolo 3 - durata della Società

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea dei soci.

Articolo 4 - oggetto sociale

4.1 La Società è strumento amministrativo-organizzativo del Comune di Rimini, mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore.

4.2 La Società - che opera esclusivamente a favore del Comune di Rimini, quale suo "ente strumentale in house", esercitando, per conto di esso, presso le società partecipate, i propri diritti (amministrativi e patrimoniali) di socio - ha per oggetto

l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi; in particolare, la Società ha lo scopo di:

- a) assicurare compattezza, coordinamento tecnico e finanziario e continuità nella gestione delle partecipazioni societarie possedute per conto del socio Comune di Rimini;
- b) esercitare, sulla base degli indirizzi ricevuti dal socio unico Comune di Rimini, funzioni di indirizzo strategico delle società partecipate;
- c) concedere finanziamenti alle società partecipate.

4.3 Sono espressamente esclusi:

- a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita, mediante offerta al pubblico, di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs.24.02.1998, n.58, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art.106 del D.Lgs.01.09.1993, n.385;
- c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.58/1998;
- d) qualsiasi attività imprenditoriale e/o commerciale.

4.4 In quanto "società strumentale in house" del Comune di Rimini la società è obbligata a conseguire, nello svolgimento dei compiti ad essa statutariamente affidati dal medesimo Comune, una percentuale del proprio fatturato non inferiore a quella stabilita dalle norme di legge vigenti e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 5 - gestione delle partecipazioni nelle società in house providing del Comune di Rimini

5.1 In coerenza con quanto stabilito al precedente articolo 4.1 del presente statuto, la Società è strumento del Comune di Rimini anche per quanto concerne la gestione delle relative partecipazioni nelle società qualificabili come "società in house providing" ai sensi della legislazione e/o della giurisprudenza nazionale e/o

Commento [M1]: Questo vincolo - che, in base all'originaria versione dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs.175/2016, doveva essere obbligatoriamente inserito negli statuti delle società "in house" - a seguito della modifica del citato comma 3 operata dal D.Lgs.100/2017 (che, con decorrenza dal 27/06/2017, ha spostato tale vincolo nel nuovo comma 3 bis), non deve più essere inserito obbligatoriamente nello statuto delle società "in house", pur esistendo ancora (va ancora rispettato, ma non sussiste più l'obbligo di trasferirlo in statuto).

comunitaria vigente.

5.2 Allo scopo, la Società tiene apposita rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, relativamente a ciascuna delle società partecipate qualificabili come “società in house providing” ai sensi della legislazione e/o della giurisprudenza nazionale e/o comunitaria vigente.

5.3 La rendicontazione separata di cui al comma precedente è il risultato delle scritture contabili tenute, in relazione a ciascuna attività svolta secondo il modello dell’in house providing, dalle società partecipate.

5.4 Quando gli organi sociali devono assumere deliberazioni circa le società partecipate qualificabili come “società in house providing” del Comune di Rimini ai sensi della legislazione e/o della giurisprudenza nazionale e/o comunitaria vigente o le attività da esse svolte, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell’ordine del giorno.

5.5 Quando nella stessa seduta gli organi sociali devono deliberare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle partecipazioni ed attività nelle società in house providing devono essere tenute distinte da quelle aventi differente oggetto.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

Articolo 6 - capitale sociale e sue variazioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 100.700.000,00 (centomilionisettecentomila) ed è suddiviso in n.100.700.000 (centomilionisettecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

6.2 Le azioni della Società devono rimanere di proprietà del Comune di Rimini per tutta la durata della Società.

6.3 In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l’acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

6.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio, ivi compresi la costituzione di pegno o usufrutto, che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni della Società, in contrasto con le previsioni dell’articolo 6.2. Diversamente, il negozio è inefficace nei confronti della Società e dei soci e non dà diritto all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali da parte dei terzi. Le azioni devono essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l’esercizio del diritto di voto o la

piena disponibilità delle azioni medesime, in contrasto con le previsioni dell'articolo 6.2. Gli atti che determinino siffatte conseguenze sono inefficaci nei confronti della Società e dei soci e non danno ai terzi diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

6.5 E' consentita l'acquisizione presso i soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di deposito, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n.385/1993 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta del risparmio.

6.6 I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e di rimborso.

6.7 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo, previa conforme deliberazione assembleare.

6.8 Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili), con deliberazioni dell'assemblea dei soci.

6.9 In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, terzo comma, cod. civ..

Articolo 7 - azioni

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.3 Le azioni sono indivisibili.

7.4 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea dei soci in conformità alla legge e al presente statuto.

7.5 I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Articolo 8 - obbligazioni

8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative, anche convertibili in azioni e/o con warrant, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

8.2 L'assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

8.3 Si applicano le disposizioni degli articoli da 2410 a 2420 ter del Codice Civile.

8.4 Le operazioni di cui ai commi precedenti sono praticabili sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza integrale del capitale sociale in capo al Comune di Rimini, nei termini di cui all'art.6 del presente statuto; diversamente esse sono inefficaci verso la Società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.

Articolo 9 - strumenti finanziari

9.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2346, ultimo comma, cod. civ., a fronte dell'apporto di capitali da parte di soci o di terzi, la Società può emettere altri strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, diversi comunque dal diritto di voto in assemblea.

9.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

9.3 La Società può emettere detti strumenti finanziari per un importo complessivamente non eccedente la somma del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

9.4 La deliberazione di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

9.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi ed entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni degli articoli da 2410 a 2420 ter del Codice Civile.

9.6 Le operazioni di cui ai commi precedenti sono praticabili sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza integrale del capitale sociale in capo al Comune di Rimini, nei termini di cui all'art.6 del presente statuto; diversamente esse sono inefficaci verso la Società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.

TITOLO III – ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

Articolo 10 - assemblea dei soci

10.1 Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art.2437 cod. civ..

10.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno:

- a) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in questione;
- b) entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il bilancio di previsione previsto dal successivo articolo 25, per l'approvazione di quest'ultimo. L'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio previsto alla precedente lettera a), può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art.2428 cod. civ. (ovvero nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

10.3 L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Articolo 11 - assemblea dei soci - convocazione

11.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Rimini, mediante avviso comunicato ai soci - nel rispettivo domicilio risultante dal libro dei soci - tramite lettera raccomandata a.r. o fax, che risulti ricevuto

- a) almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per l'assemblea straordinaria o di quella stabilita per l'assemblea ordinaria avente all'ordine del giorno le materie indicate al successivo articolo 15.1, lettere f, g, **hi.1**, **hi.2** e **ik**;
- b) almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea ordinaria avente all'ordine del giorno

Commento [M2]: Scorriment o connesso all'inserimento del nuovo comma "h" al successivo articolo 15.1.

materie diverse da quelle indicate al precedente punto a).

11.2 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

11.4 L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo assenti.

Articolo 12 - assemblea dei soci - intervento in assemblea

12.1 Possono intervenire all'assemblea i soci aventi diritto di voto, iscritti nel libro soci, almeno due giorni prima dell'assemblea e che abbiano depositato le loro azioni entro detto termine presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

12.2 Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

12.3 Gli enti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata mediante delega scritta.

12.4 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 13 - presidenza dell'assemblea

13.1 L'assemblea è presieduta:

a) dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente se nominato, nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;

b) dall'Amministratore unico, nel caso in cui la Società sia amministrata da un amministratore unico;

c) da uno dei soci presenti all'assemblea, eletto dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

13.2 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio,

designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

13.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 14 - quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

14.1 L'assemblea ordinaria

a) in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente;

b) in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente;

14.2 L'assemblea straordinaria

a) in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

b) in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale presente.

14.3 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

14.4 I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

14.5 Le copie del verbale, autenticate dal presidente e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

Articolo 15 - materie riservate all'assemblea ordinaria

15.1 L'assemblea ordinaria:

a) sulla base delle disposizioni di legge vigenti, sceglie se la Società deve essere amministrata da un organo amministrativo collegiale (consiglio di amministrazione) o monocratico (amministratore unico);

b) nomina:

b.1) gli amministratori e fra essi il Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di Società amministrata da un Consiglio di amministrazione;

b.2) l'Amministratore unico, in caso di Società amministrata da un Amministratore unico;

c) nomina il Collegio sindacale e, qualora previsto per legge, il diverso soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e, qualora previsto per legge, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

e) approva il bilancio di esercizio;

f) approva il bilancio preventivo della Società e le relative modifiche, proposti dall'organo amministrativo ai sensi del successivo articolo 25;

g) autorizza l'organo amministrativo ad effettuare acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, dazione in garanzia di partecipazioni societarie, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento di capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.), accensione di finanziamenti passivi di qualunque tipo, concessione di finanziamenti attivi di qualunque tipo, assunzioni di lavoratori subordinati (a tempo determinato o indeterminato, parziale o pieno), conferimento di incarichi di lavoro autonomo occasionale e/o professionale, di collaborazione, e conferimento di incarichi di consulenza e/o studio a prescindere dalla modalità di conferimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, con contratti di lavoro autonomo, occasionale o professionale, di collaborazione, di prestazione d'opera, anche intellettuale, di appalto, ecc.);

Commento [M3]: Lo spostamento di questa materia al (nuovo) successivo comma "h" consentirà di ridurre i tempi di convocazione (da almeno 30 ad almeno 8 giorni - cfr. precedente articolo 11.1) dell'assemblea ordinaria di relativa trattazione

h) autorizza l'organo amministrativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo occasionale e/o professionale, di collaborazione e al conferimento di incarichi di consulenza e/o studio a prescindere dalla modalità di conferimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, con contratti di lavoro autonomo, occasionale o professionale, di collaborazione, di prestazione d'opera, anche intellettuale, di appalto, ecc.);

hi) determina il voto che il legale rappresentante della Società dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate - solamente nel caso in cui tale voto sia determinante (ovvero teoricamente imprescindibile, in virtù di una qualunque circostanza - a titolo esemplificativo, non esaustivo, disposizioni di legge, statutarie, contrattuali, consuetudini, quorum costitutivi e/o deliberativi della società partecipata) per l'adozione della deliberazione da parte dell'assemblea della società partecipata - sulle seguenti materie:

hi.1) modifiche (che non costituiscano un mero adempimento di legge obbligatorio,

privo di qualunque discrezionalità) dello statuto delle società partecipate;

hi.2) trasformazioni, conferimenti, fusioni, scissioni e liquidazioni delle società partecipate;

ij) determina il voto che il legale rappresentante della Società dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate qualificabili come “società in house providing” ai sensi della legislazione e/o della giurisprudenza nazionale e/o comunitaria vigente sulle seguenti materie:

ij.1) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

ij.2) approvazione del bilancio di previsione;

ij.3) determinazione del compenso spettante agli amministratori e ai sindaci;

ij.4) prestazioni di garanzie per mutui contratti per importo superiore ad Euro 250.000,00;

ij.5) acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti, escluse attività facenti parte di servizi già affidati o segmenti di essi;

ij.6) acquisizioni di servizi al di fuori dell’ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione a gara;

ij.7) acquisti e alienazioni di beni immobili di importo superiore ad Euro 250.000,00.

ik) autorizza il legale rappresentante alla sottoscrizione di atti di qualunque tipo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, patti parasociali, convenzioni, contratti, ecc.) che incidano direttamente o indirettamente sulle materie previste ai precedenti punti g), hi) ed ij) del presente articolo;

l) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto volontariamente dall’organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 16 - materie riservate all’assemblea straordinaria

16.1 L’assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sull’emissione degli strumenti finanziari previsti al precedente articolo 9.1 e su ogni altra materia attribuita espressamente alla sua competenza dalla legge.

Articolo 17 - organo amministrativo: nomina, requisiti, durata, poteri e compenso

17.1 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell’assemblea ordinaria dei soci, la Società è amministrata alternativamente:

a) da un amministratore unico, nominato dall’assemblea dei soci;

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati

Commento [M4]: Questo nuovo comma consentirà al socio unico Comune di Rimini, qualora lo ritenesse opportuno, di esprimersi anche su materie che, da statuto, non rientrerebbero tra quelle di stretta ed obbligatoria competenza assembleare.

dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

17.2 Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società coloro che non possiedano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti *“indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti”*.

17.3 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.4 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione e nel corso dell'esercizio venga meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dell'organo amministrativo.

17.5 L'organo amministrativo della Società è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea dei soci, sempre nel rispetto delle deliberazioni dell'assemblea dei soci come previste dall'articolo 15 del presente statuto.

In particolare compete all'organo amministrativo - per esso al relativo presidente, in caso di organo collegiale - la designazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate che, per qualunque motivo [a titolo esemplificativo, non esaustivo, disposizioni di legge, statutarie, contrattuali, consuetudini, possesso - nella società partecipata - di una partecipazione determinante (di maggioranza assoluta o comunque di entità o caratteristiche tali da essere teoricamente imprescindibile per l'assunzione della deliberazione di nomina degli organi)], spettino alla società. Tali designazioni devono essere fatte, in seno agli organi collegiali delle società partecipate competenti alla nomina, sulla base dei nominativi preventivamente scelti per iscritto con proprio atto dal socio unico Comune di Rimini, all'interno di una lista di candidati propostagli per iscritto dall'organo amministrativo della società, nel rispetto dei vigenti *“indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti”*.

17.6 Agli amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro

ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea dei soci.

17.7 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione l'assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, demandando al consiglio di amministrazione la ripartizione di tale somma tra i vari amministratori.

17.8 E' vietato corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Articolo 18 - Presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione

18.1 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione l'assemblea che nomina il consiglio di amministrazione nomina anche il presidente ed un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario.

Articolo 19 - riunioni, deliberazioni e competenze del consiglio di amministrazione

19.1 Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il presidente, o in sua assenza o impedimento il vice presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o del collegio sindacale o da tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

19.2 La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., raccomandata a mano, o telefax, o posta elettronica (e-mail), contenenti l'ordine del giorno, da spediti almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, telefax da spediti almeno tre giorni prima, compreso quello di spedizione, a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo.

19.3 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, o, in sua assenza, dal vice presidente.

19.4 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

19.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

19.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal

presidente della seduta e dal segretario.

19.7 Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal segretario.

19.8 Sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non sono pertanto delegabili ai propri componenti le deliberazioni relative a:

- a) l'approvazione del bilancio di previsione della Società e delle relative modifiche;
- b) l'approvazione di tutte le operazioni previste dall'art.25.2, lettera b), di importo unitario complessivo (comprensivo di tutti gli oneri di qualunque natura – anche fiscale - in qualunque modo connessi) inferiore o uguale ad euro 250.000,00;
- c) la determinazione del voto da esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate.

Articolo 20 - amministratore delegato

20.1 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, questo, eccezion fatta per gli atti indicati all'articolo 19.8 e nei limiti dell'art.2381 cod. civ., delega le proprie attribuzioni ovvero singole categorie di atti, ad uno dei suoi membri - che in tal caso assume la carica di amministratore delegato - compreso il presidente, determinando i limiti della delega.

20.2 All'amministratore delegato, nell'ambito e nei limiti delle deleghe ad esso attribuite, spetta la gestione ordinaria della Società al fine di dare attuazione a quanto previsto nel bilancio di previsione, ed a tal fine sono attribuite in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal consiglio di amministrazione, le seguenti deleghe:

- a) gestire e coordinare la struttura interna della società;
- b) predisporre la struttura organizzativa della Società e del gruppo, da sottoporre alla discussione ed approvazione del consiglio di amministrazione, valutando ogni possibile impatto in merito alle normative applicabili in materia (D.Lgs.231/2001);
- c) predisporre un sistema di controllo interno di gruppo al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza nella gestione dei processi economici e finanziari delle società partecipate;
- d) predisporre il bilancio di previsione della Società, come disciplinato dal successivo articolo 25, da sottoporre alla discussione ed approvazione del consiglio di amministrazione;
- e) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi e passivi per la Società;
- f) accendere e gestire rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo, con esplicita facoltà di apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni,

con conseguente rilascio delle eventuali garanzie, per importi non superiori ad euro 250.000,00;

g) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge;

h) definire eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;

i) nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, dandone tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione;

j) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dipendenti della Società, per il compimento di particolari atti;

k) nominare procuratori speciali, per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal consiglio di amministrazione;

l) dare attuazione a tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione, compiendo altresì tutti gli atti nonché tutte le operazioni ad esse collegate e conseguenti;

m) partecipare, in rappresentanza della Società, alle assemblee dei soci delle società partecipate, esprimendo il voto della Società sulle materie poste ai rispettivi ordini del giorno.

20.3 L'amministratore delegato riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

20.4 Ciascun amministratore può chiedere all'amministratore delegato che, in consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Articolo 21 - rappresentanza della Società

21.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano:

a) all'amministratore unico, nel caso in cui la Società sia amministrata da un amministratore unico;

b) al Presidente e all'amministratore delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

21.2 La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali l'organo amministrativo

abbia conferito procura e nell'ambito e nei limiti dei poteri conferiti.

21.3 Compete al legale rappresentante della società rappresentare la stessa in seno agli organi collegiali delle società da essa partecipate, eventualmente conferendo apposita delega scritta a terzi, corredata da relative istruzioni di voto, nel caso di impossibilità a svolgere personalmente tale compito.

Articolo 22 - amministratore unico

22.1 Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente statuto.

Articolo 23 - collegio sindacale e revisione legale dei conti

23.1 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

23.2 Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

23.3 I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dello loro carica. La rinomina consecutiva può avvenire per un solo mandato.

23.4 Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina. E' vietato corrispondere ai sindaci gettoni di presenza deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

23.5 Secondo quanto previsto dall'art.2409 bis e seguenti del cod. civ., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea dei soci, oppure, ricorrendone le condizioni di legge, dal collegio sindacale.

Articolo 24 - esercizio sociale e bilancio

24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale, che prevede, fra l'altro, la separata evidenziazione dei risultati economici conseguiti da ciascuna delle società partecipate qualificabili come "società in house providing" ai sensi della legislazione

e/o della giurisprudenza nazionale e/o comunitaria vigente.

24.3 In sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'assemblea dei soci, l'organo amministrativo illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati nell'anno in oggetto in attuazione di quanto previsto nel relativo programma annuale contenuto nel bilancio di previsione preventivamente approvato dall'assemblea. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art.2428 del codice civile, ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

24.4 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea.

24.5 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

Articolo 25 - bilancio di previsione

25.1 Ogni anno, entro il 30 novembre, l'organo amministrativo predisporre, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea ordinaria entro il 31 dicembre, un bilancio di previsione, composto da un "programma annuale" e da un "programma pluriennale".

25.2 Il "programma annuale" contiene gli obiettivi che la Società intende perseguire per l'anno successivo e i mezzi da adottare per il loro perseguimento, indicando, tra l'altro:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività della Società e delle attività svolte dalle diverse società partecipate dalla Società stessa alla data di predisposizione del programma annuale stesso o da acquisire nel corso dell'anno di riferimento del programma annuale;
- b) il programma dettagliato (con l'indicazione degli importi previsti, per ciascuna operazione, in entrata o in uscita e delle modalità previste rispettivamente di impiego delle entrate e di finanziamento delle spese) di tutte le operazioni che la Società intende realizzare nell'esercizio successivo, aventi importo unitario complessivo (comprensivo di tutti gli oneri di qualunque natura - anche fiscale - in qualunque modo connessi) superiore ad €.250.000,00 e rientranti nelle seguenti fattispecie:
 - b.1) investimenti di qualunque tipo;
 - b.2) accensione di finanziamenti passivi di qualunque tipo;
 - b.3) concessione di finanziamenti attivi di qualunque tipo;

- b.4) rilascio di garanzie (ipoteca, pegno, fideiussione, ecc.) di qualunque tipo;
- b.5) acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, dazione in garanzia di partecipazioni societarie, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento di capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.);
- b.6) vendita o affitto dell'azienda (o di un ramo d'azienda) da parte della Società e/o delle società partecipate;
- c) la previsione del risultato economico dell'esercizio successivo della Società, rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 cod. civ., con separata evidenziazione dei risultati economici previsti di ciascuna delle società partecipate qualificabili come "società in house providing" ai sensi della legislazione e/o della giurisprudenza nazionale e/o comunitaria vigente;
- d) la previsione dello stato patrimoniale della Società al termine dell'esercizio successivo, rappresentato secondo lo schema di stato patrimoniale di cui all'art.2424 cod.civ.;
- e) il prospetto di previsione finanziaria della Società per l'esercizio successivo, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

25.3 Il programma annuale contiene in allegato la relazione di commento dell'organo amministrativo, che illustra e motiva le singole operazioni previste nel programma annuale.

25.4 Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale, ha durata triennale ed evidenzia, con riferimento al triennio successivo:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività della Società e delle attività svolte dalle diverse Società partecipate dalla Società stessa alla data di riferimento del programma pluriennale stesso;
- b) il programma di massima degli investimenti e di tutte le operazioni (scambi e acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, dazione in garanzia di partecipazioni societarie, ecc.) che la Società intende realizzare, in qualunque modo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento di capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, di riduzione del capitale sociale, di fusione, di scissione, di liquidazione, ecc.), nel triennio successivo, relativamente alle partecipazioni societarie detenute alla data di riferimento del

programma pluriennale, o da acquisire nel corso del triennio successivo, con l'indicazione di massima degli importi previsti, per ciascuna operazione, in entrata o in uscita e delle modalità previste rispettivamente di impiego delle entrate e di finanziamento delle spese.

25.5 Il programma pluriennale comprende, inoltre, distintamente per ogni esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti, riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è aggiornato annualmente in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

25.6 Il programma annuale ha carattere autorizzatorio dell'assemblea dei soci nei confronti dell'organo amministrativo della Società, nel senso che gli investimenti e tutte le operazioni indicate al precedente articolo 25.2, lettera b), possono essere realizzati dall'organo amministrativo solamente se contemplate dal programma annuale preventivamente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci e nel pieno rispetto dei limiti (di importo e procedurali) ivi previsti. In caso di presunta violazione di tale autorizzazione, i soci che detengano complessivamente almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere, ai sensi dell'art.2367 codice civile, l'immediata convocazione dell'assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società. L'accertata violazione di tale autorizzazione può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. Nel caso in cui nell'attuazione delle operazioni contemplate dal programma annuale approvato dall'assemblea ordinaria dei soci si prevedano delle variazioni (anche di importo e/o procedurali) dei dati indicati nel programma annuale stesso, l'organo amministrativo deve predisporre ed approvare tempestivamente le opportune variazioni del programma annuale (e contestualmente del correlato programma pluriennale) da sottoporre preventivamente all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 26 - relazione semestrale

26.1 Ogni anno entro il 31 luglio l'organo amministrativo predisporre, approva e trasmette ai soci una relazione semestrale, costituita da un conto economico consuntivo - redatto secondo lo schema previsto dall'art.2425 del codice civile - relativo al periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno in corso e contenente un resoconto dei provvedimenti assunti in attuazione del programma annuale approvato dall'assemblea ordinaria dei soci e delle eventuali ulteriori deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 27 - scioglimento e liquidazione della Società

27.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

27.2 L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

Articolo 28 - collegio arbitrale speciale

28.1 Tutte le questioni relative a diritti disponibili che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, nonché quelle promosse da amministratori e/o sindaci e/o liquidatori o nei loro confronti e comunque relative all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale speciale, composto da tre membri, designati dal presidente del Tribunale di Rimini.

28.2 Saranno comunque escluse dalla cognizione del collegio:

- a) le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del pubblico ministero;
- b) l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci;
- c) le impugnazioni del bilancio societario.

28.3 La domanda proposta dalla Società o nei suoi confronti dovrà altresì essere depositata entro 7 (sette) giorni presso il Registro delle Imprese del luogo nel quale la Società ha la sede legale.

28.4 Sarà ammesso l'intervento dei soci e di terzi.

28.5 Nelle questioni aventi ad oggetto la validità di una deliberazione assembleare, al collegio competerà il potere di disporre, su istanza di parte, la sospensione della deliberazione fino alla pronuncia della decisione definitiva.

28.6 La sospensione sarà revocabile su istanza di parte per nuove ragioni di fatto e di diritto.

28.7 Il collegio deciderà secondo diritto, avrà sede in Rimini e la decisione dovrà essere assunta nei termini di cui all'art.820 c.p.c..

Articolo 29 - rinvio

29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Legenda:

~~soppressioni~~

aggiunte

discrezionali (oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale)

~~soppressioni~~

aggiunte

obbligatorie - imposte da norme di legge (D.Lgs.175/2016 o D.P.R.251/2012) (non oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale)

STATUTO

RIMINITERME S.P.A.

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

ART.1 - DENOMINAZIONE.

1.1 E' costituita una società per azioni denominata "RIMINITERME S.P.A.", retta dalle norme del presente statuto.

Art.2 - SEDE.

2.1 La società ha sede in Rimini. Con delibera dell'assemblea straordinaria potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze.

Art.3 - DURATA.

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea dei soci.

Art.4 - OGGETTO.

La società ha per oggetto:

4.1 La gestione di stabilimenti termali, di talassoterapia e balneari, di centri per il benessere e la salute della persona, di centri per il fitness e la pratica sportiva, di alberghi e residenze per il soggiorno, di agenzie e strutture per l'accoglienza e l'intrattenimento degli ospiti, di case di cura e riposo di carattere sanitario o residenziale. La società potrà inoltre essere affidataria di servizi pubblici locali inerenti la cura della salute e del benessere psicofisico della persona.

4.2 La società potrà inoltre assumere la rappresentanza di prodotti nazionali ed esteri e potrà esercitare il commercio al dettaglio di prodotti di profumeria, di erboristeria, di cura del corpo, della forma fisica e similari, di giornali e riviste, di prodotti da bar e per la ristorazione e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato ed allestito nell'ambito delle attività principali.

4.3 La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche a mezzo di società controllate o collegate, comprese le associazioni temporanee di impresa e le forme consortili delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La società potrà quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate o affini con l'oggetto sociale, a eccezione della intermediazione in valori mobiliari, della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla Legge 2 gennaio 1991 n.1;
- prestare garanzie reali o personali a favore di terzi;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art.5 - CAPITALE.

5.1 Il capitale sociale è di Euro 8.353.011,00 (ottomilionitrecentocinquantatremilaudici) ed è suddiviso in n.8.353.011,00 (ottomilionitrecentocinquantatremilaudici) azioni del valore nominale di un Euro ciascuna.

5.2 E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal D.Lgs. n.385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di attività di raccolta di risparmio.

Art.6 - AUMENTO DEL CAPITALE.

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

6.2 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art.2441 Cod.Civ.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate all'art.2441 terzo comma Cod.Civ..

Ai sensi dell'art.2441 ottavo comma Cod.Civ. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste ~~sono~~ **saranno** offerte in opzione ai dipendenti della società.

Art.7 - AZIONI.

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.2 Ogni azione dà diritto a un voto.

7.3 Le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art.2347 Cod.Civ..

7.4 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello statuto.

7.5 I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti ~~dal Consiglio di Amministrazione~~ **dall'organo amministrativo**.

7.6 A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo di due punti in più del saggio legale, fermo comunque il disposto dell'art.2344 Cod. Civ..

Art.8 - OBBLIGAZIONI.

La società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

a) **l'assemblea dei soci;**

b) **l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;**

c) **il collegio sindacale.**

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

ASSEMBLEA

Commento [M1]: Formulazione più ampia e più generica, che include entrambe le possibili composizioni (monocratica o collegiale) dell'organo amministrativo imposte dall'articolo 11, commi 2 e 3, del D.Lgs.175/2016.

Commento [M2]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, comma 9, lettera "d" del D.Lgs.175/2016.

Commento [M3]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, comma 9, lettere "c" del D.Lgs.175/2016.

Art.9 - ASSEMBLEA.

9.1 Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art.2437 Cod. Civ.

Commento [M4]: Disposizione e a superflua, in quanto già prevista al successivo articolo 13.2.

9.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.3 L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Commento [M5]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, del D.Lgs.175/2016.

Art.10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

10.1 L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione dall'organo amministrativo nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante raccomandata A.R. o telex, posta elettronica certificata spediti ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

Commento [M6]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, del D.Lgs.175/2016.

10.2 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.3 L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori in carica, i sindaci effettivi in carica e sia rappresentato l'intero capitale sociale sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Commento [M7]: Adeguamento alla vigente (dal 1° gennaio 2004) disposizione (della c.d. "assemblea totalitaria") dell'articolo 2366 c.c., 4° comma.

10.4 L'assemblea può svolgersi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso l'assemblea dei soci viene convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ovvero dei luoghi e delle modalità per la interconnessione in videoconferenza o teleconferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in videoconferenza e/o teleconferenza sono che:

- **sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;**
- **sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;**
- **vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Qualora nel luogo e nell'ora previsti per l'inizio dell'assemblea non sia possibile il collegamento e questo non venga stabilito entro quindici minuti successivi,**

l'assemblea non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui in corso di assemblea venga sospeso il collegamento, per motivi tecnici, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art.11 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE.

11.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, senza necessità di deposito dei titoli azionari.

11.2 Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

11.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art.12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

12.1 L'assemblea è presieduta:

a) dall'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;

b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, e in mancanza di quest'ultimo l'assemblea elegge il proprio Presidente fra gli amministratori presenti nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;

c) da uno dei soggetti presenti all'assemblea, eletto dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

12.2 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Art.13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

13.1 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

13.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, **salvo il disposto dell'articolo 2437 cod. civ.**

13.3 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

13.4 I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti dal notaio.

13.5 Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

Art.14 - MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

14.1 L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) delibera il numero e nomina gli amministratori, salvo quanto stabilito dall'articolo 15.2, designando tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) nomina i membri del Collegio Sindacale e l'eventuale diverso organo di controllo contabile;

Commento [M8]: Adeguamento alla possibile diversa composizione (monocratica o collegiale) dell'organo amministrativo imposta dall'articolo 11, commi 2 e 3 del D.Lgs.175/2016.

a) sulla base delle disposizioni di legge vigenti, sceglie se la società deve essere amministrata da un organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione);

b) nomina:

b.1) l'amministratore unico, in caso di società amministrata da un amministratore unico;

b.2) gli amministratori e fra essi il Presidente e l'eventuale vice-presidente del Consiglio di Amministrazione (che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi), in caso di società amministrata da un Consiglio di Amministrazione;

c) nomina il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

d) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e dell'eventuale diverso organo di controllo contabile **soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**

e) approva il bilancio di esercizio;

f) approva il bilancio annuale di previsione, proposto dall'organo amministrativo ai sensi del successivo articolo 23.1;

e) autorizza l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori ad Euro 260.000,00;

f) autorizza la vendita dell'azienda o di un ramo della medesima;

g) autorizza l'affitto dell'intera azienda;

g) autorizza l'organo amministrativo ad effettuare le seguenti operazioni:

g.1) vendita o affitto dell'azienda o di un ramo di essa non prevista/o nel bilancio annuale di previsione;

g.2) acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie - a prescindere dallo strumento con cui esse vengano realizzate (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento di capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.) - per importi unitari superiori ad euro 1.000,00;

g.3) dazione in garanzia di partecipazioni societarie;

g.4) accensione di finanziamenti passivi di qualunque tipo, di importo complessivo superiore ad euro 150.000,00;

g.5) concessione di finanziamenti attivi di qualunque tipo, di importo complessivo superiore ad euro 150.000,00;

h) determina il voto che il legale rappresentante della società (o suo delegato) dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate - solamente nel caso in cui tale voto sia determinante (ovvero teoricamente imprescindibile, in virtù di una qualunque circostanza - a titolo esemplificativo, non esaustivo, disposizioni di legge, statutarie, contrattuali, consuetudini, quorum costitutivi e/o deliberativi della società partecipata) per l'adozione della deliberazione da parte dell'assemblea della società partecipata - sulle seguenti materie;

h.1) nomina e/o designazione degli organi di amministrazione, di controllo e/o dei soggetti

Commento [M9]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, del D.Lgs.175/2016.

Commento [M10]: L'articolo 11, comma 9, lettera "b", del D.Lgs.175/2016 impone obbligatoriamente di inserire questa formulazione, oppure quella alternativa di seguito riportata: "E' esclusa la possibilità di nomina di un vice-presidente". Non è sufficiente il "comportamento concludente" consistente nel non nominare alcun vice-presidente.

Commento [M11]: Questa clausola consentirà all'assemblea ordinaria dei soci di "Riminiterme s.p.a." (e quindi, di riflesso, al socio Comune di Rimini) di determinare le decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea delle società da essa controllate e quindi anch'esse "in controllo pubblico" (attualmente trattasi della sola "Riminiterme Sviluppo s.r.l.").

deputati alla revisione legale dei conti delle società partecipate e determinazione dei rispettivi compensi;

h.2) modifiche (che non costituiscano un mero adempimento di legge obbligatorio, privo di qualunque discrezionalità) dello statuto delle società partecipate;

h.3) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h.4) trasformazioni, conferimenti, fusioni, scissioni e liquidazioni delle società partecipate;

h.5) acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;

h.6) accensione di mutui ipotecari;

h.7) accensione di finanziamenti passivi, diversi dai mutui ipotecari, di importo complessivo superiore ad euro 250.000,00;

h.8) investimenti di importo complessivo superiore ad euro 500.000,00;

h.9) atti di disposizione (a favore della società o di terzi) di diritti reali (compravendita, uso, usufrutto, abitazione, superficie, servitù, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi;

h.10) atti di acquisizione o concessione da/a terzi della disponibilità (locazione, affitto, comodato, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi per durate superiori a trenta giorni;

h.11) concessione di fidejussioni e/o garanzie per importi complessivi superiori ad euro 100.000,00;

i) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto volontariamente dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ORGANO AMMINISTRATIVO.

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7 membri.

Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la società è amministrata alternativamente:

a) da un amministratore unico, nominato dall'assemblea dei soci;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

15.2 Al Comune di Rimini o, qualora socia, alla società (a capitale incedibile per statuto, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite) da esso interamente partecipata, è riservata in ogni caso la facoltà di designare un consigliere, la cui nomina è poi compiuta dall'assemblea dei soci.

15.32 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ai sensi dell'art.2383 Cod. Civ. e sono rieleggibili.

15.43 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto; la revoca o la sostituzione dei consiglieri designati ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo spetta all'assemblea dei soci su proposta del soggetto che ne ha effettuato la designazione.

Commento [M12]: Le materie indicate dalla lettera "h.5" alla lettera "h.11" coincidono esattamente con quelle sulle quali (in base alle nuove disposizioni del relativo statuto) l'organo amministrativo della controllata "Riminterme Sviluppo s.r.l." potrà operare solamente previa espressa autorizzazione della propria assemblea dei soci, nella quale il legale rappresentante del socio unico "Riminterme s.p.a." esprimerà, quindi, il voto indicatogli preventivamente dall'assemblea dei soci di Riminterme stessa. Al fine di "mettere in controllo pubblico" (del Comune di Rimini) la controllata (ex articolo 2359 c.c.) "Riminterme Sviluppo s.r.l.", viene quindi creata una "catena decisionale" che comporta l'assunzione delle scelte più importanti della controllata in seno all'assemblea dei soci della controllante.

Commento [M13]: Questo nuovo comma consentirà al socio controllante Comune di Rimini, qualora lo ritenesse opportuno, di sottoporre all'assemblea anche materie che non sarebbero di stretta competenza assembleare.

Commento [M14]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, del D.Lgs.175/2016

Commento [M15]: Adeguamento alle disposizioni dell'art.2, comma 1, del D.P.R.251/2012.

15.54 Se nel corso dell'esercizio viene **Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e nel corso dell'esercizio venga** meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio **dal Consiglio di Amministrazione dagli amministratori non dimessisi** per la ricostituzione dello stesso.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.16 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

16.1 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento **senza riconoscimento di compensi aggiuntivi**.

16.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

Art.17 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua vece o **in caso di suo** impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R. **e telex o telegramma** o telefax o posta elettronica **(certificata o non)**, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, **con telex, telegramma, telefax e posta elettronica da spedirsi** almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

17.4 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

17.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

17.6 E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art.18 - POTERI DEL CONSIGLIO, DELEGHE.

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge **e il presente statuto** riserva **no** all'assemblea **degli azionisti dei soci**.

Commento [M16]: L'articolo 11, comma 9, lettera "b", del D.Lgs.175/2016 impone obbligatoriamente di inserire questa formulazione, oppure quella alternativa di seguito riportata: "E' esclusa la possibilità di nomina di un vice-presidente". Non è sufficiente il "comportamento concludente" consistente nel non nominare alcun vice-presidente.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti dell'art.2381 Cod. Civ., delega le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti (che in tal caso assume la carica di amministratore delegato) - fatta salva l'attribuzione di deleghe anche al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea - determinando i limiti della delega.

Commento [M17]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, comma 9, lettera "a", del D.Lgs.175/2016.

18.3 - Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri anche di rappresentanza e stabilendo, eventualmente, un apposito compenso. Il Consiglio potrà inoltre nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da 3 membri, determinando i limiti della delega.

18.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Direzione Operativa, con compiti consultivi, composta dal legale rappresentante e da uno o più dei responsabili delle varie divisioni o servizi.

18.6 Per meglio disciplinare il funzionamento della società e dei vari servizi, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni.

ART.19 - AMMINISTRATORE UNICO

19.1 Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente statuto.

Art.1920 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

1920.1 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente:

a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;

b) al Presidente e all'eventuale amministratore delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

La firma per la società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione l'organo amministrativo abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.

Art.201 - REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI.

20.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

21.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:

a) un compenso agli amministratori con deleghe eventualmente esistenti;

b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe;

con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

Commento [M18]: Allineamento alle previsioni (in materia di compensi degli amministratori) delle altre società controllate - direttamente o indirettamente - dal Comune di Rimini.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.242 - SINDACI.

242.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, a norma di legge, **scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.**

Commento [M19]: Adeguamento alle disposizioni dell'art.2, comma 1, del D.P.R.251/2012.

242.2 I sindaci durano in carica tre esercizi ai sensi dell'art.2400 Cod. Civ e sono rieleggibili. La rielezione consecutiva può avvenire per un solo mandato.

242.3 Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

242.4 Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è esercitata alternativamente da una società di revisione o da un revisore legale dei conti iscritti nell'apposito registro. Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

22.4 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la revisione legale dei conti è svolta da uno dei soggetti previsti dalle norme di legge vigenti.

Commento [M20]: Adeguamento "elastico" e "lungimirante" (aperto ad eventuali future modifiche normative, che dovessero rendere nuovamente possibile l'affidamento della "revisione legale dei conti" anche al collegio sindacale, attualmente vietato) alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

BILANCIO E UTILI

ART. 23 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E RELAZIONE SEMESTRALE

23.1 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;

Commento [M21]: Obbligo finalizzato ad una maggiore conoscenza dell'andamento prospettico della società da parte dei soci.

b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;

c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio.

d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

23.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso e, in prospettiva, nell'intero anno in corso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

Commento [M22]: Obbligo finalizzato ad una maggiore conoscenza dell'andamento corrente della società da parte dei soci.

Art.224 - ESERCIZIO SOCIALE, E BILANCIO E DOCUMENTO DI CONTRONTO TRA CONTO ECONOMICO PREVENTIVO E CONSUNTIVO.

224.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

224.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

224.3 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un

**“documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo”,
costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di
commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.**

22-3 24.4 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione **dall'organo amministrativo**. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della società.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art.235 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

235.1 Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.246 - RINVIO.

246.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Commento [M23]: Obbligo finalizzato alla conoscenza, da parte dei soci, degli scostamenti tra i risultati economici preventivati e quelli effettivamente conseguiti e delle relative motivazioni.

Legenda:

~~soppressioni~~

aggiunte

discrezionali (oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale)

~~soppressioni~~

aggiunte

obbligatorie - imposte da norme di legge (D.Lgs.175/2016 o D.P.R.251/2012) (non oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale)

STATUTO

RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Riminiterme Sviluppo s.r.l.".

Art. 2) OGGETTO

2.1 La società ha per oggetto: l'attività immobiliare in genere e quindi l'acquisto, la vendita, la costruzione, la permuta, la locazione in ogni sua forma, tranne quella finanziaria, e la gestione in tutte le sue forme di immobili di ogni genere.

Nell'ambito dell'attività di cui sopra la società potrà promuovere, realizzare e gestire, sotto qualsiasi forma, strutture e/o esercizi direzionali, artigianali, commerciali di ogni dimensione e tipo - a titolo esemplificativo ma non esaustivo attività di commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di tutti i prodotti e merci alimentari e non alimentari nonché tutte le attività extra commerciali e paracommerciali, ivi comprese quelle per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - strutture ricettive, ludiche e di intrattenimento, infrastrutture turistiche, stabilimenti balneari, centri medici e paramedici per la prevenzione, la salute ed il benessere psicofisico delle persone, centri per il fitness e la pratica sportiva, strutture per l'accoglienza e l'intrattenimento degli ospiti, beauty farm.

La società potrà altresì essere affidataria di servizi pubblici inerenti la prevenzione e il mantenimento del benessere psicofisico della persone.

La società potrà assumere la rappresentanza di prodotti nazionali ed esteri per la profumeria, erboristeria, la cura del corpo, della forma fisica e similari e potrà esercitare il commercio dei prodotti medesimi.

La società potrà infine compiere tutte quelle altre operazioni anche di natura immobiliare, ritenute necessarie o anche semplicemente utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

Potrà inoltre, purché non in via prevalente e nei limiti di legge, assumere finanziamenti sotto qualsiasi forma e comunque garantiti, nonché, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio e prestare garanzie reali e personali nel proprio interesse ed in quello di terzi.

Art. 3) SEDE SOCIALE

3.1. La società ha sede nel Comune di Rimini all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente. Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà modificare all'interno del Comune l'indirizzo della sede legale, nonché istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci. In tal caso l'organo amministrativo ha l'obbligo di darne comunicazione oltre che ai soci a tutti gli organi nominati della società.

3.2. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 4) DURATA

4.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

5.1- Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila) ed è diviso in quote a norma di legge.

5.2- Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria ~~possono~~ **può** essere sostituita dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. ~~Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento.~~

5.3- In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

5.4- Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

5.5- In caso di mancata esecuzione dei conferimenti (art. 2466 comma 2), a carico dei soci morosi decorre l'interesse annuo in ragione del ~~tasso ufficiale di riferimento~~ **tasso di interesse legale** maggiorato di due punti percentuali, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. In caso di vendita della quota e in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto.

~~6. In caso di riduzione di capitale conseguentemente a perdite, gli amministratori sono esonerati dal depositare nella sede della società la relazione sulla situazione patrimoniale della società di cui al secondo comma art. 2482 bis del codice civile.~~

Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, potranno effettuare finanziamenti a favore della società, con obbligo di rimborso, in misura proporzionale o meno alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER ATTO TRA VIVI

7.1. Il socio che intende cedere a titolo oneroso le proprie quote dovrà offrirle in prelazione agli altri soci, dando loro comunicazione della propria intenzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno **o posta elettronica certificata** e indicando le generalità del cessionario, il prezzo richiesto, i termini e le modalità di pagamento; entro il termine di venti giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione i soci che intendessero esercitare la prelazione dovranno a loro volta comunicare, sotto pena di decadenza, la loro decisione al socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno **o posta elettronica certificata**.

7.2. Se più di un socio si avvarrà della prelazione, la cessione della partecipazione offerta verrà fatta pro-quota ai singoli acquirenti, in proporzione ~~de~~ alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

7.3. Se i soci non si avvarranno della prelazione, le quote potranno essere cedute al terzo indicato nella comunicazione al prezzo e alle condizioni ivi stabilite.

7.4. Il trasferimento che avvenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci a meno che i soci non abbiano espressamente rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione per tale specifico trasferimento. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti ~~a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia,~~ nonché nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa **a favore di soggetti che, rispetto al socio cedente, siano controllanti, controllati o sottoposti al medesimo controllo.**

7.5. In caso di introduzione, rimozione o modifica ai vincoli di circolabilità della quota, ai soci compete il diritto di recesso.

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE MORTIS CAUSA

8.1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili mortis causa.

8.2. In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 9) RECESSO

9.1. Compete il diritto di recesso ai soci nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

9.2. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. **o posta elettronica certificata** contenente le generalità del recedente e l'indicazione del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, entro giorni quindici (o nel diverso termine previsto inderogabilmente dalla legge) decorrenti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che lo legittima, oppure dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che lo legittima.

9.3. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata **o la comunicazione con posta elettronica certificata** viene spedita all'indirizzo della sede della **ricevuta dalla** società.

9.4. **Il recesso** non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.5. Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

9.6. Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà **avviene** entro 180 (centottanta) giorni dalla **comunicazione alla società del recesso** **data di esercizio del recesso**, con le modalità previste dall'articolo 2473 c.c.

9.7. In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio con somme prelevate dal patrimonio sociale si accresce proporzionalmente la partecipazione degli altri soci.

Art. 10) ESCLUSIONE

10.1. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- a) la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di fallimento del socio o l'assoggettamento ad una procedura concorsuale;
- b) il compimento di atti dannosi per la società nell'esclusivo perseguimento di un fine estraneo all'attività sociale esercitata o di un interesse proprio o di un familiare convivente.

10.2. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

10.3. L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso **mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata** e ha effetto trenta giorni dopo la **spedizione ricezione** della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere all'arbitro di cui all'articolo 25) del presente statuto; in caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione dell'arbitro.

10.4. ~~Dall'invio~~ **Dalla data di ricezione** della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all'art. 2473 per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

10.5. Ai sensi dell'art. 2473-bis è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art.11) ORGANI SOCIALI

11.1 Sono organi della società:

- a) **l'assemblea dei soci;**
- b) **l'organo amministrativo;**
- c) **l'organo di controllo, se nominato.**

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

11.2 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Art. 112) DECISIONI DEI SOCI

12.1. Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) **l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;**

Commento [M1]: Sulla eventualità (non obbligatorietà) della nomina dell'organo di controllo, si veda il commento al successivo articolo 12.1, lettera "c".

Commento [M2]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, comma 9, lettera "d" del D.Lgs.175/2016.

Commento [M3]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, comma 9, lettere "c" del D.Lgs.175/2016.

b) la nomina degli amministratori;
e) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;
d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
g) lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 n. 6 c.c., la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina, loro poteri e compenso;
h) l'esclusione di un socio;
i) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

a) la scelta tra organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione), sulla base delle disposizioni di legge vigenti;

b) la nomina dell'amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, degli amministratori e, fra essi, del Presidente e dell'eventuale vice-presidente (che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi);

c) la nomina (sulla base delle disposizioni di legge vigenti) dell'organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

d) la determinazione del compenso spettante ai membri dell'organo amministrativo e ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

e) le modifiche del presente statuto;

f) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio di esercizio;

h) l'autorizzazione all'organo amministrativo all'effettuazione delle seguenti operazioni:

h.1) acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;

h.2) accensione di mutui ipotecari;

h.3) accensione di finanziamenti passivi, diversi dai mutui ipotecari, di importo complessivo superiore ad euro 250.000,00;

h.4) investimenti di importo unitario complessivo superiore ad euro 500.000,00;

h.5) atti di disposizione (a favore della società o di terzi) di diritti reali (compravendita, uso, usufrutto, abitazione, superficie, servitù, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi;

h.6) atti di acquisizione o concessione da/a terzi della disponibilità (locazione, affitto, comodato, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi per durate superiori a trenta giorni;

Commento [M4]: L'articolo 11, comma 9, lettera "b", del D.Lgs. 175/2016 impone obbligatoriamente di inserire questa formulazione, oppure quella alternativa di seguito riportata: "E' esclusa la possibilità di nomina di un vice-presidente". Non è sufficiente il "comportamento concludente" consistente nel non nominare alcun vice-presidente.

Commento [M5]: La preventiva autorizzazione assembleare qui prevista serve a "mettere in controllo pubblico" (del socio indiretto Comune di Rimini) la società: infatti, con questa modifica e con quella contestuale dello statuto della controllante "Riminiterme s.p.a." (con l'espansione delle competenze della relativa assemblea proprio a queste materie), viene creata una "catena decisionale" che comporta l'assunzione delle scelte più importanti della controllata in seno all'assemblea dei soci della controllante "Riminiterme s.p.a.".

h.7) concessione di fidejussioni e/o garanzie per importi complessivi superiori ad euro 100.000,00;

i) l'esclusione di un socio;

l) ogni altro argomento ad essi sottoposto volontariamente dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 12) MODALITA' DECISIONI DEI SOCI

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per iscritto.

Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere e), f) e g), del precedente articolo del presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 13) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, o consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta, nel domicilio risultante dal libro dei soci, ed ai Sindaci effettivi, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nel caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

Nello stesso termine può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, ed ai Sindaci effettivi, se nominati.

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sono presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

4. Le Assemblee potranno svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso l'Assemblea dei Soci verrà convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ovvero dei luoghi e delle modalità per la interconnessione in videoconferenza o teleconferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza e/o teleconferenza è che:

Commento [M6]: Questo nuovo comma consentirà al socio controllante "Riminterme s.p.a.", qualora lo ritenesse opportuno, di esprimersi anche su materie che non sarebbero di stretta competenza assembleare.

– sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; –

– vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Qualora nel luogo e nell'ora previsti per l'inizio dell'assemblea non fosse possibile il collegamento e questo non venisse stabilito entro quindici minuti successivi, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui in corso di assemblea venisse sospeso il collegamento, per motivi tecnici, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

5. Il Presidente e il segretario avranno facoltà di eseguire la registrazione della seduta assembleare con gli strumenti opportuni qualora ritenuto utile ai fini dell'eventuale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni.

6. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2478 bis del codice civile.

Art. 13) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte all'anno: la prima entro il termine previsto dall'articolo 21.1 del presente statuto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo; la seconda entro il termine previsto dall'articolo 22.2 del presente statuto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

13.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o, in caso di sua impossibilità o inattività, nell'ordine, dall'organo di controllo - se nominato - o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, con avviso recapitato agli aventi diritto, ai rispettivi domicili risultanti dal libro soci, con qualunque mezzo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata") idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

13.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i

membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

13.5 Le assemblee possono svolgersi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso l'assemblea dei soci viene convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ovvero dei luoghi e delle modalità per la interconnessione in videoconferenza o teleconferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in videoconferenza e/o teleconferenza sono che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora nel luogo e nell'ora previsti per l'inizio dell'assemblea non sia possibile il collegamento e questo non venga stabilito entro quindici minuti successivi, l'assemblea non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui in corso di assemblea venga sospeso il collegamento, per motivi tecnici, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art. 14) DIRITTO DI INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO

14.1- Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

14.2- Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla società.

14.3- Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 15) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

15.1- L'assemblea è presieduta

a) dall'Amministratore Unico, **nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;**

b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, **in sua assenza,** dal Vice Presidente, se nominato, dall'Amministratore più anziano di età; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza degli intervenuti. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori, **nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;**

c) da una persona eletta dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e può nominare anche due scrutatori tra i soci.

15.2- Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

15.3- L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, salvo nei casi in cui la legge **o il presente statuto** richiedano maggioranze diverse **ed il presente statuto stabilisca diversamente.**

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

15.4- Le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

15.5- Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio.

Art. 16) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO SCRITTO

1. Le decisioni dei soci, ove ammesse dalla legge possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. L'Organo Amministrativo può inviare ai soci mediante lettera raccomandata a.r., fax o e-mail la richiesta di esprimere il proprio consenso. La richiesta deve contenere in maniera dettagliata la descrizione della materia sulla quale il consenso è richiesto.

3. I soci entro otto giorni dal ricevimento della richiesta devono comunicare comunque la propria volontà alla società mediante lettera raccomandata anche consegnata a mano. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Il soggetto promotore deve inoltre mettere a disposizione, presso la sede sociale, la documentazione inerente alla proposta di decisione, che può essere liberamente consultata da tutti i soci.

4. Anche in assenza di formale richiesta i soci possono inviare alla società mediante lettera raccomandata anche consegnata a mano il proprio consenso espresso per iscritto.

Anche in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

5. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentano oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, salvo nei casi in cui la legge richieda maggioranze diverse ed il presente statuto stabilisca diversamente.

6. E' compito dell'Organo Amministrativo verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente rispettata, provvedere a raccogliere i consensi per iscritto e i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo, comunicare a tutti i soci ed ai Sindaci effettivi, ove nominati, i risultati della

decisione. In caso di assunzione della decisione, i medesimi cureranno la trascrizione mediante annotazione sul libro delle decisioni dei soci. Degli esiti degli accertamenti suddetti dovrà essere dato conto nell'annotazione suddetta.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORE UNICO

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 a 5 membri, nominati dai soci secondo le modalità sopra previste.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e restano in carica fino a revoca o dimissioni, salvo diversa decisione dei soci.

3. Per decisione dei soci, gli amministratori possono essere revocati in qualsiasi tempo. La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

4. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile. Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori si applica quanto disposto dall'articolo 2385 del codice civile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri che rimangono possono procedere secondo quanto previsto dall'articolo 2386 del codice civile.

5. La carica di amministratore è a titolo gratuito, salvo diversa decisione dei soci.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 16) ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea dei soci, la società è amministrata alternativamente:

a) da un amministratore unico, nominato dall'assemblea dei soci;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

16.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ai sensi dell'articolo 2383 Cod. Civ. e sono rieleggibili.

16.3 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto.

16.4 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e nel corso dell'esercizio venga meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori non dimessisi per la ricostituzione dello stesso.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo, nei limiti degli articoli 2381 e 2475 c.c., può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi

Commento [M7]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016.

Commento [M8]: Adeguamento alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 251/2012.

componenti (che in tal caso assume la carica di “amministratore delegato”) - fatta salva l'attribuzione di deleghe anche al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea - determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Commento [M9]: Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11, comma 9, lettera "a", del D.Lgs.175/2016.

Art. 187) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA

17.1 Se nominato, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano già provveduto **l'assemblea dei** soci all'atto della nomina dei consiglieri, **il Consiglio stesso** elegge tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, determinandone i poteri **e può nominare un vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.**

Il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato, hanno la rappresentanza generale della società.

Se nominato un Amministratore Delegato a lui spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega ricevuta.

Se nominato l'Amministratore Unico a lui spetta la rappresentanza legale.

17.2 La rappresentanza legale della società spetta:

a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;

b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'amministratore delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione;

c) agli eventuali procuratori speciali, nei limiti delle procure ad essi rilasciate.

Art. 198 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto, o dall'atto di nomina, attribuiti alla esclusiva competenza **della decisione dell'assemblea** dei soci. L'organo amministrativo può nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti stabilendone i poteri e gli eventuali compensi. L'Organo Amministrativo, nei limiti dell'art. 2381 c.c., può provvedere alla nomina di uno o più Amministratori Delegati, Direttori e Comitati Tecnici determinandone i poteri.

18.2 Per meglio disciplinare il funzionamento della società e dei vari servizi, l'organo amministrativo può elaborare appositi regolamenti interni.

Art. 2019) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E MODALITA' DELLE DELIBERE

19.1- Per la validità delle riunioni **del Consiglio di Amministrazione** è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente. Qualora il

Commento [M10]: L'articolo 11, comma 9, lettera "b", del D.Lgs.175/2016 impone obbligatoriamente di inserire questa formulazione, oppure quella alternativa di seguito riportata: "E' esclusa la possibilità di nomina di un vice-presidente". Non è sufficiente il "comportamento concludente" consistente nel non nominare alcun vice-presidente.

Consiglio fosse composto da due soli membri per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di entrambi i membri e le deliberazioni sono assunte all'unanimità.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato e presieduto dal Presidente e, qualora questi fosse impossibilitato, dal Vice Presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata a.r. spedita, o consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta almeno otto giorni prima dell'adunanza, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi qualora nominati **con avviso recapitato agli amministratori e ai membri dell'organo di controllo (se nominato), con qualunque mezzo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata") idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima del medesimo.**

3. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegrammi o fax, da spedirsi almeno tre giorni prima della seduta.

4. La convocazione può avvenire anche per posta elettronica inviata almeno tre giorni prima, ma sarà valida soltanto se tramite il provider o tramite la risposta di tutti i consiglieri, di tutti i Sindaci effettivi, se nominati, si potrà avere la certezza che l'abbiano ricevuta.

5-19.3 In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera **è validamente costituito** quando risulti totalitario (ovvero con la presenza di tutti i suoi membri compresi i Sindaci effettivi, se nominati **e di tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato**).

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in video o teleconferenza, purchè tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale. Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da scrivere in apposito libro e da firmare da parte del Presidente e del segretario.

19.4 E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione

delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto dal presente statuto, con riguardo alle decisioni dei soci, con le seguenti precisazioni:

ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;

per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole di tutti i consiglieri;

le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 21) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

1. Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, attraverso decisioni assunte ai sensi dell'art. 2479 c.c., la società potrà provvedere alla nomina di un revisore unico o di un collegio sindacale. Il revisore o il collegio sindacale hanno i poteri e i doveri di cui agli artt. 2403 e seguenti del codice civile ed esercitano altresì il controllo contabile di cui all'art. 2409 ter. Il compenso del revisore o collegio sindacale è determinato dai soci all'atto di nomina così come la durata dell'incarico.

2. La società nomina il collegio sindacale o il revisore se richiesto dalla Legge. I soci determinano la retribuzione dei sindaci e del revisore all'atto della loro nomina; in difetto si farà riferimento alla tariffa dei dottori commercialisti per l'intero periodo di durata del loro mandato. I membri effettivi e supplenti dovranno essere nominati e funzioneranno ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 20 - CONTROLLI

20.1 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o un soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La rinomina consecutiva dei membri dell'organo di controllo e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti può avvenire per un solo mandato.

20.2 In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

20.3 Ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 21 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E RELAZIONE SEMESTRALE

21.1 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'organo amministrativo predisponde, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;

Commento [M11]: L'art. 3, comma 2 del D.Lgs.175/2016 stabilisce che "nelle s.r.l. a controllo pubblico ... lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore". Nonostante la norma letteralmente preveda la alternatività ("o") tra "organo di controllo" e "revisore", al fine di potenziare i controlli sulla società, la dottrina ammette la possibilità che la società si doti di entrambi i soggetti (organo di controllo "di legalità" e "revisore"), non solamente di uno di essi. Da qui deriva la formulazione proposta: "organo di controllo e/o di revisione". Inoltre, secondo la dottrina, il termine "revisore" può indicare, alternativamente, un revisore singolo (persona fisica), una società di revisione o il collegio sindacale. Infine, il soggetto deputato alla revisione legale dei conti NON è un organo societario, differentemente dall'organo di controllo.

Commento [M12]: Adeguaento alle disposizioni dell'art.2, comma 1, del D.P.R.251/2012

Commento [M13]: Obbligo finalizzato ad una maggiore conoscenza dell'andamento prospettico della società da parte dei soci.

b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;

c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;

d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

21.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predisporre, approva e trasmette ai soci una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso e, in prospettiva, nell'intero anno in corso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

Commento [M14]: Obbligo finalizzato ad una maggiore conoscenza dell'andamento corrente della società da parte dei soci.

Art. 22) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DOCUMENTO DI CONTRONTO TRA CONTO ECONOMICO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

22.1- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

22.2- Alla fine di ogni esercizio, **nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalle norme di legge vigenti,** l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge di esercizio.

22.3 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predisporre, approva ed invia ai soci un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

Commento [M15]: Obbligo finalizzato alla conoscenza, da parte dei soci, degli scostamenti tra i risultati economici preventivati e quelli effettivamente conseguiti e delle relative motivazioni.

Art. 23) UTILI

1. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo che l'assemblea deliberi prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

23.1 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;

b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea.

23.2- In caso di distribuzione questa avverrà in proporzione alle quote possedute dai soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

24.1 Nel caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

25.1 Qualsiasi controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti o organi, in dipendenza di affari sociali e sulla interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Art. 26) FORO COMPETENTE

26.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che non sia sottoposta all'arbitro di cui all'articolo precedente, in ordine alla validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente statuto e di ogni rapporto, documento, atto e/o fatto da esso derivante e/o ad esso connesso, è fin d'ora deferita esclusivamente al Foro in cui ha sede legale la società.

Art. 27) RINVIO

27.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Legenda:

aggiunte

~~soppressioni~~

STATUTO
START ROMAGNA S.P.A.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione

1.1 È costituita, ai sensi degli artt. 2325 e ss. del Codice Civile, una Società per Azioni denominata: «*START ROMAGNA S.p.A.*».

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale in ~~Cesena~~ **Rimini**, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare o sopprimere, ovunque, in Italia ed all'estero, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi con o senza stabile rappresentanza) e trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Commento [M1]: L'accordo raggiunto in occasione della costituzione di "A.M.R. s.r.l. consortile" prevedeva che questa avesse sede legale ed operativa a Cesena e che la sede legale di "Start Romagna s.p.a." fosse spostata a Rimini, dove già era (ed è) la sede operativa)

Art. 3 - Domicilio

3.1 Il domicilio dei soci, al fine dello svolgimento dei rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci; ~~è onere del socio comunicare il cambiamento del~~ **I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organo Amministrativo ogni variazione relativa al** proprio domicilio.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della Società è stabilita dalla data di costituzione fino al 31/12/2050.

4.2 Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 5 - Oggetto

5.1 La Società ha il seguente oggetto:

- a) l'attività di programmazione e pianificazione imprenditoriale di tutte o parte delle fasi di produzione e commercializzazione necessarie per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone;
- b) l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e di interbacino sia di tipo ordinario che speciali nonché dell'esercizio di servizi di trasporto metropolitano;
- c) l'esercizio delle attività di trasporto persone su linee internazionali e comunque per tutti i servizi soggetti a concessione di competenza ministeriale;
- d) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi innovativi di trasporto pubblico, anche di tipo metropolitano;
- e) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi alternativi ed integrativi della mobilità;
- f) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi di navigazione in acque sia fluviali o lacustri, sia salse o salmastre, sia marine, con ogni tipo di imbarcazione e/o traghetto per il trasporto pubblico e/o privato di persone e cose;
- g) l'attività di noleggio con o senza conducente di autobus e/o di imbarcazioni, traghetti, autovetture;

- h) l'attività di agenzia per conto di privati, società od enti in ordine a viaggi, vacanza turismo di persone e in genere ogni altra attività correlata;
- i) la progettazione, la costruzione e la gestione di opere, infrastrutture ed impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici, privati del trasporto ovvero di tipo metropolitano;
- ~~l) la realizzazione di impianti per la distribuzione carburanti e lubrificanti, stazioni di servizio, impianti distributori stradali di carburante, nonché la rappresentanza ed il commercio al minuto di tutti i prodotti derivanti dal petrolio, gas naturale e della chimica del petrolio e correlati all'erogazione di energia;~~
- ~~m)k) l'attività di manutenzione e riparazione di veicoli propri e/o di terzi;~~
- ~~n)l) produzione, distribuzione, vendita ed utilizzo di energia da qualsiasi fonte prodotta, legate all'attività principale di trasporto.~~

Sono espressamente esclusi:

- a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita, mediante offerta al pubblico, di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385;
- c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. n. 58/1998.

5.2 La Società, unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito sia nell'interesse proprio che a favore di terzi, anche non soci; potrà inoltre costituire altre società, partecipare direttamente o indirettamente, acquistare azioni di altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo principale della società.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE

Art. 6 - CAPITALE-AZIONI Capitale e Azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 29.000.000,00 (ventinove milioni virgola zero zero) suddiviso in numero 29.000.000 (ventinove milioni) di azioni e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

6.2 È ammesso il conferimento di beni in natura e crediti ~~a condizione che le azioni corrispondenti siano interamente liberate al momento della sottoscrizione.~~

6.3 La Società può costituire patrimoni destinati a specifici affari secondo le disposizioni degli art. 2447-bis e segg. c.c. e secondo quanto stabilito dall'art. 9 del presente Statuto.

6.4 Il capitale è rappresentato da azioni. ~~Ciascuna categoria di azioni è costituita da azioni con il medesimo valore nominale e con gli stessi diritti.~~ **Possono essere emesse azioni di diverse categorie.**

Commento [M2]: Opportuna limitazione della possibilità di svolgimento di queste attività secondarie in sola connessione con quelle principali (di t.p.l.)

Commento [M3]: Formulazione più generica - e quindi più ampia - di quella attualmente prevista ai successivo articolo 6.6.

6.5 La Società potrà altresì emettere azioni che attribuiscono ai loro possessori il diritto alla ripartizione degli utili correlati all'attività sociale in un determinato settore nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2350 comma 2 c.c..

~~6.6 La società potrà inoltre emettere azioni senza diritto di voto, con voto limitato a determinati argomenti, con voto limitato al verificarsi di condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non potrà essere complessivamente superiore alla metà del capitale sociale.~~

~~6.7 Quando le azioni risultano appartenere ad un solo soggetto o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro dell'impresa una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita e di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuto mutamento della compagine sociale.~~

Commento [M4]: Inutile riproduzione di disposizioni normative comunque esistenti ed applicabili (anche in assenza di relativo espresso richiamo).

Art. 7 - Strumenti finanziari

7.1 La Società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.

~~7.2 La società può altresì emettere gli strumenti necessari previsti dall'art. 2349, secondo comma, del codice civile.~~

Art. 8 - Obbligazioni

8.1 La Società può emettere obbligazioni ~~nominative o al Portatore~~, nei limiti previsti dalla legge.

8.2 L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni mediante delibera da assumersi con le maggioranze per essa previste. A tal fine l'Assemblea può delegare, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte i prestiti obbligazionari convertibili.

~~8.3 La società può emettere obbligazioni per una somma eccedente il limite stabilito al comma dell'art. 2412 c.c. comma 1, purché le obbligazioni emesse in eccedenza rispetto a tale limite siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a forme di vigilanza prudenziali. In caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni esse non possono essere sottoscritte se non nel rispetto della procedura di evidenza pubblica.~~

~~8.4 Per la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti nonché per la costituzione, la composizione ed i poteri dell'assemblea degli obbligazionisti trovano applicazione gli articoli 2415 e s.s.c.c.~~

~~8.5 In caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni esse non possono essere sottoscritte se non nel rispetto della procedura di evidenza pubblica.~~

Commento [M5]: Inutile riproduzione di disposizioni normative comunque esistenti ed applicabili (anche in assenza di relativo espresso richiamo).

Art. 9 - Patrimoni Destinati

9.1 La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in osservanza di quanto previsto dagli artt. 2447-bis e ss. cod.civ. ss. **c.c.** e secondo le modalità di pubblicità stabilite dalla legge.

Art. 10 - Trasferimento delle Azioni

10.1 Il trasferimento delle azioni è subordinato alle limitazioni previste dal presente articolo.

10.2 L'Assemblea straordinaria è competente a modificare o eliminare i suddetti limiti di circolazione.

10.3 Il socio che **intende intendere** trasferire le proprie azioni deve darne notizia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento **o posta elettronica certificata** agli altri soci risultanti dal Registro Imprese **libro dei soci** indicando le complete generalità del terzo che intende acquistarle, il **prezzo corrispettivo** offerto ed ogni altra condizione della cessione.

Commento [M6]: Introduzione di uno strumento di comunicazione moderno e molto pratico.

10.4 Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione gli altri soci dovranno comunicare, a pena di decadenza, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, **o posta elettronica certificata**, se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni **poste in vendita**.

10.5 Qualora il diritto **di prelazione** sia esercitato da parte di più soci, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione ~~alla partecipazione da ciascuno posseduta~~ **al numero di azioni da ciascuno già posseduto**.

10.6 Qualora i soci che hanno correttamente manifestato la propria volontà di esercitare la prelazione esprimano il proprio dissenso in merito al **prezzo corrispettivo** delle azioni indicato dal socio offerente e nell'ipotesi che le parti non raggiungano un accordo tra di loro, le stesse potranno ricorrere alla nomina di un arbitratore per la determinazione del suddetto corrispettivo.

10.7 Nella comunicazione al socio che intende cedere le proprie azioni ciascun socio potrà, altresì, precisare la sua eventuale disponibilità ad acquistare le azioni che ~~rimarranno~~ **rimanessero** inoplate da parte degli altri soci.

10.8 Qualora nessuno dei soci voglia acquistare le azioni del socio offerente ovvero non manifesti tale intenzione nei tempi e nei modi suindicati, quest'ultimo sarà libero di cedere le proprie azioni al soggetto indicato nella comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 10.4 che precede.

10.9 **La prelazione deve essere esercitata per tutte le azioni poste in vendita**. Nell'ipotesi in cui alcuni dei soci non dovessero esercitare la prelazione ad essi spettante, le azioni ai medesimi riservate dovranno essere offerte, nei modi e nei tempi indicati al precedente punto 10.3 **e seguenti**, ai soci che ~~hanno~~ **avranno** comunicato la loro intenzione **ad di** acquistarle. Qualora questi ultimi nei quindici giorni successivi alla comunicazione non dovessero manifestare, sempre con raccomandata con avviso di ricevimento **o posta elettronica certificata**, la loro intenzione di estendere l'acquisto all'intero pacchetto azionario posto in vendita, il socio offerente sarà libero di trasferire **tutte** le proprie azioni al soggetto indicato nella comunicazione.

10.10 Nessun diritto di prelazione spetta ai soci in caso di trasferimenti azionari a favore di ~~società controllante, controllate o sottoposte al medesimo controllo della cedente~~ **soggetti che, rispetto al socio cedente, siano controllanti, controllati o sottoposti al medesimo controllo**.

10.11 ~~La trasferibilità delle azioni per atto tra vivi è vietata per un periodo di anni tre dalla costituzione della società, fatto salvo che si tratti di trasferimenti a soggetti indicati al comma precedente.~~

Commento [M7]: Formulazione più chiara dello stesso concetto.

Commento [M8]: Disposizioni ormai inutili (i tre anni dalla costituzione dalla società sono abbondantemente trascorsi).

Art. 11 - Finanziamenti

11.1 I soci potranno effettuare finanziamenti alla Società con obbligo di rimborso, sia fruttiferi che infruttiferi, nei limiti e alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 e dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio 3 Marzo 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 11 marzo 1994 n. 58 e dalle altre norme vigenti in materia.

Art. 12 - Recesso

12.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede all'estero;
- d) la ~~revocazione~~ **revoca** dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione.

12.2 Hanno, altresì, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) ~~1~~ la proroga del termine;
- b) ~~2~~ l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

12.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata **o posta elettronica certificata** che deve essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con le indicazioni delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

12.4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.5 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

12.6 Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.7 Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

12.8 La determinazione del valore **di liquidazione** delle azioni è effettuata dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione **contabile legale dei conti**, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato. ~~Gli Amministratori sono tenuti a comunicare al socio recedente il valore entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 12.3.~~

12.9 In caso di contestazione, da proporre con raccomandata con avviso di ricevimento **o posta elettronica certificata** spedita alla Società ~~entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione del valore~~ **contestualmente alla dichiarazione di recesso**, il valore di liquidazione è determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

Art. 13 - Organi della Società

13.1 Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

13.2 Non è consentito istituire organi ulteriori rispetto a quelli elencati al punto 13.1.

SEZIONE I – ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 13 Art. 14 – Assemblea Ordinaria ed Assemblea Straordinaria

13.1 14.1 L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori e del Presidente dell'Organo Amministrativo e, qualora collegiale, del relativo Presidente;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) la determinazione del compenso degli Amministratori nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 commi 725-726-727-728, della Legge 27.12.2006 n. 296 e dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la l'azione di responsabilità degli verso gli Amministratori e dei ed i Sindaci;
- f) l'approvazione del dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) l'approvazione del Budget dell'esercizio successivo Piano Industriale per un periodo almeno triennale ove sono stabilite, fra l'altro, le politiche degli investimenti più rilevanti (c.d. parte straordinaria);
- h) approvazione degli indirizzi, in coerenza con il proprio BUDGET, per partecipare alle assemblee che approvano i BUDGET delle singole società partecipate l'acquisto o la vendita di partecipazioni in società o enti;
- i) la cessione di rami di azienda;
- ii) qualsiasi altra materia riservata all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

13.2 14.2 L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di strumenti finanziari;
- d) l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni;
- e) qualsiasi altra materia riservata all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 14 Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea

14.1 15.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente.

14.2 15.2 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio può essere convocata entro ~~centottanta~~ 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla

Commento [M9]: Adeguamento volontario (non obbligatorio) alle disposizioni dell'articolo 11, comma 9, lettera "d" del D.Lgs.175/2016, previste obbligatoriamente per le sole "società a controllo pubblico". L'adeguamento è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni detenute dai soci pubblici.

struttura ed all'oggetto della Società; in questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

14.3 15.3 L'Assemblea straordinaria deve essere convocata per le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale nonché per le altre deliberazioni riservate dalla legge alla sua competenza.

14.4 15.4 Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate normalmente nella sede della Società, ma possono essere convocate in luogo diverso, ~~anche fuori del territorio dello Stato purché in territorio comunitario.~~

Commento [M10]: Previsione inverosimile e quindi inutile.

14.5 15.5 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se ~~gli amministratori~~ non provvedono **gli amministratori**, oppure in loro vece i sindaci, il Tribunale può ordinare con decreto la convocazione dell'Assemblea.

14.6 15.6 L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere spedito o recapitato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

14.7 15.7 L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.8 15.8 In mancanza delle suddette formalità di convocazione le assemblee saranno validamente costituite qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 15 Art. 16 – Seconda convocazione e convocazioni successive

15.1 16.1 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima e il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 c.c. è ridotto di otto giorni.

15.2 16.2 In seconda convocazione l'Assemblea ~~ordinaria~~ delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

15.3 16.3 Possono essere previste ulteriori convocazioni assembleari rispetto alla seconda. In tal caso si applicano le disposizioni ~~del sesto comma~~ dell'art. 2369 **comma 6** c.c..

ARTICOLO 16 Art. 17 – Quorum costitutivi e deliberativi

16.1 17.1 **Salvo diversa previsione statutaria, ed in particolare quanto previsto all'art. 24 in ordine alla nomina dell'Organo Amministrativo, e salvo quanto disposto dall'art. 2369 quarto comma c.c. (per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali in seconda convocazione),** l'assemblea ordinaria dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, **è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno il 51% del capitale sociale e** delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino **almeno** il 51% del capitale sociale, ~~fatto salvo che, per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali, vale quanto previsto all'art. 2369 del codice civile. Nelle delibere relative all'approvazione del Budget (cd. Parte straordinaria) l'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente~~

costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80% del capitale sociale.

17.2 Nelle delibere relative all'approvazione del Piano Industriale ed alla cessione dei rami di azienda, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale in prima convocazione ed almeno il 51% del capitale sociale in seconda convocazione.

16.2 **17.3** L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino **il 51% almeno i due terzi** del capitale sociale **in prima convocazione ed almeno il 51% del capitale sociale in seconda convocazione.** Nelle delibere relative a **relativamente a:**

- **a)** fusioni **e scissioni;**

- **b)** trasformazioni;

- cessione di rami di azienda

- **c)** aumenti di capitale superiori ad euro 500.000,00 (~~cinquecentomila~~ **euro cinquecentomila virgola zero zero**), non finalizzati a coperture di perdite, l'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80% del capitale sociale.

17.4 In ogni altro caso, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

16.3 **17.5** In ogni caso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003, l'eventuale soppressione della clausola compromissoria di cui al punto 36 **all'art. 37** che segue **del presente Statuto** deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 17 **Art. 18 – Diritto di intervento in Assemblea**

17.4 **18.1** La partecipazione all'Assemblea da parte dei soci è consentita solo previo deposito delle azioni (o della relativa certificazione) presso la sede sociale entro **82** giorni prima dell'Assemblea.

17.2 **18.2** L'Organo Amministrativo provvede all'iscrizione nel libro delle adunanze di coloro che hanno partecipato all'Assemblea, ~~ad eccezione dei casi di redazione del verbale da parte di un Notaio.~~

17.3 **18.3** Le suddette azioni non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

17.4 **18.4** È ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (audio-videoconferenza, teleconferenza etc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

17.5 **18.5** I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una volta sola per lo stesso oggetto.

ARTICOLO 18 **Art. 19 – Computo delle Azioni**

18.4 **19.1** Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali **il voto** non è stato

Commento [M11]: Questo abbassamento (dall'80% al 66,66% - pari ai 2/3) del quorum deliberativo assembleare "rafforzato" è volto ad assicurare efficacia ed efficienza di *governance* e gestionale, ma non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale, peraltro come informalmente richiesto dagli altri soci "minori" e come già fatto nel recente passato ("Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.") e come si sta per fare ("Rimini Congressi s.r.l.") in altre società interamente pubbliche "pluri-partecipate", di "area vasta", al fine ultimo della "valorizzazione" delle partecipazioni detenute dai soci pubblici della società.

esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

18.2 19.2 Le azioni proprie sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea pur essendo sospeso il diritto di voto.

ARTICOLO 19 Art. 20 – Presidenza delle Assemblee

19.1 20.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico **dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione**, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea.

19.2 20.2 Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio, scelto dal Presidente medesimo; in tali ipotesi non è necessaria l'assistenza del segretario.

19.3 20.3 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni nonché accertare i risultati di esse.

19.4 20.4 Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ARTICOLO 20 Art. 21 – Delega

20.1 21.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, con le modalità e limiti di cui all'art. 2372 c.c.. Spetta al presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

20.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentato in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

20.3 La rappresentanza può essere conferita per più assemblee.

20.4 Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

20.5 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

20.6 La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

ARTICOLO 21 Art. 22 – Verbale delle deliberazioni assembleari

21.1 22.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

21.2 22.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

21.3 22.3 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

21.4 22.4 Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

21.5 **22.5** Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ARTICOLO 22 Art .23 – Assemblee Speciali

22.1 **23.1** Le deliberazioni dell'Assemblea che pregiudicano i diritti dei possessori di categorie di azioni o strumenti finanziari con diritti amministrativi devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

22.2 **23.2** Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'Assemblea straordinaria del presente Statuto.

ARTICOLO 23 – ANNULLABILITA' E NULLITA' DELLE DELIBERAZIONI

23.1 – Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.

23.2 – L'impugnazione è proposta dai soci che possiedono tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale della società.

23.3 – Ai fini del conteggio delle percentuali di cui al comma precedente rilevano solo le azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che si vuole impegnare.

23.4 – La deliberazione non può essere annullata qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2377 c.c. comma V.

23.5 – Per l'impugnazione delle deliberazioni nulle si applica l'art. 2379 c.c. e le altre norme previste dalla legge.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24 – Organo Amministrativo

24.1 La gestione dell'impresa spetta al consiglio di amministrazione, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. **La Società è amministrata alternativamente da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nominato dall'Assemblea ordinaria con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge, sia in prima che in seconda convocazione.**

24.2 Il consiglio di amministrazione è composto da 5 componenti. **Per la nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo prescelto, l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione (e in "prima adunanza"), è validamente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.**

24.3 La scelta del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, viene effettuata dall'assemblea ordinaria che procede alla nomina degli amministratori per la prima volta nell'atto costitutivo. **Qualora al termine delle votazioni non risultino eletti amministratori in numero sufficiente a completare l'Organo Amministrativo, l'Assemblea è rinviata di diritto di cinque giorni (c.d. "Assemblea in prima convocazione di primo rinvio"), nella stessa sede della prima convocazione e ad orario da stabilire con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti calcolata per quote di partecipazione al capitale, per deliberare esclusivamente sulla nomina del membro o dei membri dell'Organo Amministrativo non nominato/i nel corso della prima adunanza. Anche nell'adunanza di primo rinvio l'Assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.**

24.4 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Qualora anche a seguito dell'adunanza di "primo rinvio" non sia/siano stato/i nominato/i il/i restante/i membro/i dell'Organo Amministrativo prescelto, l'Assemblea è rinviata di ulteriori tre giorni (c.d. "Assemblea in prima convocazione di secondo rinvio"), nella stessa sede della prima convocazione e ad orario da stabilire con le medesime modalità di cui al punto 24.3.

24.5 Gli amministratori sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, qualora la revoca avvenga senza giusta causa. In occasione del secondo rinvio, l'Assemblea si riunisce per deliberare esclusivamente sulla nomina del/i membro/i dell'Organo Amministrativo non nominato/i e risulta validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

24.6 Nel periodo che intercorre tra la data di decadenza e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio o l'Amministratore unico continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto senza limitazione alcuna. Qualora l'Assemblea ordinaria in prima convocazione non sia validamente costituita (sia in prima adunanza, che in sede di "primo rinvio" e/o di "secondo rinvio"), perché non sia complessivamente rappresentata la quota del capitale sociale richiesta nei punti precedenti (c.d. "quorum costitutivo"), l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione, ex art. 2369 comma 3 c.c., per deliberare, con le maggioranze ivi previste, sulla nomina del/i membro/i dell'Organo Amministrativo non nominato/i in prima convocazione.

24.7 Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Gli amministratori sono nominati per un periodo pari a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

24.8 Se nel corso di un esercizio viene a mancare contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà decaduto e l'assemblea è convocata d'urgenza per la nomina del nuovo consiglio dagli amministratori rimasti in carica ovvero, nel caso di cessazione contemporanea di tutti gli amministratori, dal collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. La nomina degli amministratori deve essere effettuata secondo modalità che garantiscano che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

24.9 Qualora nel corso di un esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, la loro sostituzione avviene nei modi e nelle forme di cui all'art. 2386 comma 1 c.c..

24.10 Qualora nel corso di un esercizio venga a mancare contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i consiglieri rimasti dovranno, in applicazione dell'art. 2386 comma 2 c.c., convocare d'urgenza l'Assemblea affinché provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo. In caso di cessazione contemporanea di tutti gli amministratori, l'Assemblea per la scelta dell'Organo Amministrativo e per la nomina

Commento [M12]: Adeguamento volontario (non obbligatorio) alle disposizioni dell'art.2, comma 1, del D.P.R.251/2012, previste obbligatoriamente per le sole società controllate, ai sensi dell'art.2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni.

dei relativi membri deve essere convocata d'urgenza, in applicazione dell'art. 2386 comma 5 c.c., dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

24.11 L'Organo Amministrativo, oltre alle funzioni attribuite ex lege e da Statuto, predispone tra l'altro:

- a) il Piano Industriale di durata almeno triennale, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- b) la "relazione sul governo societario", comprensiva di specifici "programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" e ne informa l'Assemblea;
- c) il budget relativo ai singoli esercizi.

Art. 25 - Cause di ineleggibilità e decadenza e requisiti personali

25.1 Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 2382 c.c.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra persone in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. In particolare:

- a) non devono essere stati oggetto di condanne penali per reati non colposi;
- b) non devono essere stati assoggettati ad interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non devono essere amministratori o dirigenti presso Enti Locali partecipanti al capitale sociale.

25.2 Il difetto di anche uno solo di tali requisiti comporta l'impossibilità di essere nominati amministratori e, in caso di nomina, la decadenza dalla carica.

25.3 Non possono, parimenti, essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 2382 c.c..

Art. 26 - Rimborsi e compensi

26.1 I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo agli amministratori sono stabiliti dall'Assemblea ordinaria.

26.2 I suddetti compensi possono anche essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

26.3 Resta fermo quanto disposto dall'art. 2389 comma 3 c.c..

26.4 Per la propria attività gli amministratori non hanno diritto di percepire ulteriori compensi deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

26.5 I componenti dell'Organo Amministrativo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico secondo le modalità definite dai regolamenti e/o dalle procedure interne.

ARTICOLLO 28 Art. 27 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione e quorum deliberativi

28.4 **27.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del proprio Presidente, presso la sede sociale ovvero nel luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori del territorio nazionale purché in ambito comunitario.

Commento [M13]: Adeguamento volontario (non obbligatorio) alle disposizioni dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs.175/2016, previste obbligatoriamente per le sole "società a controllo pubblico". L'adeguamento è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni detenute dai soci pubblici.

Commento [M14]: Adeguamento volontario (non obbligatorio) alle disposizioni dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs.175/2016, previste obbligatoriamente per le sole "società a controllo pubblico". L'adeguamento è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni detenute dai soci pubblici.

Commento [M15]: Adeguamento volontario (non obbligatorio) alle disposizioni dell'articolo 11, comma 9, lettera "c" del D.Lgs.175/2016, previste obbligatoriamente per le sole "società a controllo pubblico". L'adeguamento è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni detenute dai soci pubblici.

28-2 27.2 La convocazione del Consiglio viene fatta tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri in carica o di un Sindaco effettivo con la specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

28-3 27.3 La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta, **alternativamente**, a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, telefax o posta elettronica **(anche certificata)**, da spedirsi almeno otto giorni liberi prima della riunione, al domicilio di ciascun Consigliere e Sindaco effettivo, indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza la convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà essere fatta, **alternativamente**, a mezzo telegramma, telefax **o posta elettronica (anche certificata)** da spedirsi due giorni liberi prima di quello fissato per la riunione al domicilio di ciascun Consigliere e Sindaco effettivo, indicante gli stessi elementi di cui sopra.

28-4 27.4 Pur senza il rispetto delle suddette formalità di convocazione le riunioni del Consiglio saranno valide, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi in carica. **In tal caso ciascun Consigliere o Sindaco potrà opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenesse adeguatamente informato.**

28-5 27.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento da altro consigliere designato dal Consiglio.

28-6 27.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole dei tre quinti **della maggioranza** degli amministratori in carica.

28-7 La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

27.7 È altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

28-8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

27.8 Qualora gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società, si osservano le disposizioni dettate dall'art. 2391 c.c..

28-9 27.9 Per l'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano gli artt. 2388 c.c. e 2391 c.c. e le norme previste in materia.

Art. 28 – Divieto di concorrenza

27.9 Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza come sancito dall'art. 2390 cod.civ.

28.1 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c., salvo il caso in cui l'amministratore rivesta la carica di amministratore o dirigente presso una società che sia socia della Società o partecipata dalla stessa.

SEZIONE III – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 27 Art. 29 – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Organi delegati e Direttore Generale

27.1 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un vice presidente che sostituirà il presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il consiglio nomina un segretario che può essere scelto anche tra persone estranee alla società ed eventualmente volta per volta.

29.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ordinaria.

27.2 **29.2** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

27.3 Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno a più dei propri componenti, compreso il presidente

29.3 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Vice-Presidente che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice-Presidente non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo e/o ulteriore per le attività svolte in sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio nomina un Segretario che può essere scelto anche tra persone estranee alla società ed eventualmente volta per volta.

27.4 Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Il consiglio di amministrazione può nominare un Amministratore Delegato stabilendo, anche per esso, il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

29.4 Il Consiglio di Amministrazione, può delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei propri componenti, fatta salva la possibilità di attribuire deleghe al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea.

27.5 Il Consiglio di amministrazione può in qualunque momento esercitare il controllo ed impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

29.5 Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto disposto al punto 29.4, può nominare un Amministratore Delegato stabilendo, anche per esso, il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

27.6 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c..

29.6 Il Consiglio di Amministrazione può in qualunque momento esercitare il controllo ed impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

27.7 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni 30 giorni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per tutte le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

29.7 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c..

27.8 Ogni consigliere deve dare notizia agli altri consiglieri ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata e dovrà, se si tratta di consigliere delegato, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Commento [M16]: Adeguamento volontario (non obbligatorio) alle disposizioni dell'articolo 11, comma 9, lettera "b" del D.Lgs.175/2016, previste obbligatoriamente per le sole "società a controllo pubblico". L'adeguamento è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni detenute dai soci pubblici.

Commento [M17]: Adeguamento volontario (non obbligatorio) alle disposizioni dell'articolo 11, comma 9, lettera "a" del D.Lgs.175/2016, previste obbligatoriamente per le sole "società a controllo pubblico". L'adeguamento è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni detenute dai soci pubblici.

29.8 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla relativa prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per tutte le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

27.9 Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza come sancito dall'art. 2390 cod.civ.

29.9 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinando i compiti affidatagli con i relativi poteri anche di rappresentanza esterna della Società.

27.10 Il Consiglio può nominare un Direttore Generale e un Condirettore, determinando i compiti affidatagli con i relativi poteri anche di rappresentanza esterna della società.

ARTICOLO 29 **Art. 30** – Rappresentanza

29.1 **30.1** Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, **o se nominato, all'Amministratore Unico**, spettano la firma e la rappresentanza legale della Società.

29.2 **30.2** La rappresentanza della Società spetta anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione nei limiti delle deleghe ricevute, e al Direttore Generale ed al Condirettore, se nominato, nei limiti delle procure ricevute.

SEZIONE IV – COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 30 **Art. 31** – Collegio Sindacale e Revisione **Revisore legale dei conti**

30.1 **31.1** Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti ~~comunque iscritti nel~~ registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 2409-bis comma 3 cod.civ. **nominati secondo modalità che garantiscano che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.**

30.2 **31.2** Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

30.3 **31.3** Non può essere nominato Sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni indicate dall'art. 2399 c.c..

30.4 **31.4** L'assunzione della carica di Sindaco e il suo mantenimento è subordinata **sono subordinati**, altresì, al possesso dei requisiti di onorabilità, e professionalità **ed indipendenza** previsti dalla normativa vigente.

30.5 **31.5** I Sindaci sono nominati ~~per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente~~ dall'Assemblea.

30.6 **31.6** Decade dall'ufficio, inoltre, il Sindaco che non ~~partecipa~~ **partecipi, senza giustificato motivo**, durante un esercizio sociale, a tre riunioni del Collegio, di cui due consecutive.

30.7 **31.7** I Sindaci ~~non possono essere~~ **sono** nominati per un periodo ~~superiore a~~ **di** tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

30.8 **31.8** La retribuzione annuale dei Sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Commento [M18]: Adeguamento volontario (non obbligatorio) alle disposizioni dell'art.2, comma 1, del D.P.R.251/2012, previste obbligatoriamente per le sole società controllate, ai sensi dell'art.2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni.

30.9 **31.9** Fatte salve le fattispecie previste dalle disposizioni di legge, l'Assemblea dei soci può decidere che la revisione legale **dei conti** sia esercitata dal Collegio Sindacale.

30.10 **31.10** Quando previsto per legge, l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il **relativo** corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri **per il relativo** adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

ARTICOLO 31 **Art. 32 – Sostituzione dei membri del Collegio Sindacale**

31.1 **32.1** In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti **nel prioritario rispetto della parità tra i generi e, successivamente**, in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397 comma 2 c.c.. I nuovi Sindaci rimangono in carica fino alla **prossima assemblea successiva** **Assemblea**, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'art. 2397 ~~e.e.~~ **2 c.c.** I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

31.2 **32.2** In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza spetta al Sindaco più anziano.

31.3 **32.3** Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

ARTICOLO 32 **Art. 33 – Riunioni e deliberazioni del Collegio**

32.1 **33.1** Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni. ~~La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione. È altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.~~

32.2 **33.2** Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

32.3 **33.3** Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

TITOLO IV – BILANCI E PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE

ARTICOLO 33 **Art. 34 – Bilancio**

33.1 **34.1** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'utile netto risultante dal bilancio approvato è così ripartito:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino al raggiungimento dei limiti di legge;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea che approva il bilancio.

33.2 **34.2** L'eventuale distribuzione di utili ai soci avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 2433 c.c..

ARTICOLO 34 – BUDGET **Art. 35 – Piano industriale triennale e relazione semestrale**

34.1 La società redige un Budget che contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire nell'esercizio successivo, indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

– c.d. parte ordinaria;

– le linee di sviluppo dell'attività;

– la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 cod.civ.;

– c.d. parte straordinaria;

- il programma degli investimenti più significativi e delle modalità della sua copertura.

35.1 La Società redige un Piano Industriale Triennale che contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alla gestione ed alle linee di sviluppo dell'attività, nonché il programma degli investimenti più significativi e le modalità della sua copertura.

34.2 Il Budget contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.

35.2 Il Piano Industriale Triennale viene predisposto ed approvato dall'Organo Amministrativo entro il 30 novembre e trasmesso ai soci per la relativa approvazione in Assemblea entro il 31 dicembre.

34.3 Il Budget viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il trenta novembre di ciascun anno e trasmesso ai soci. Successivamente gli amministratori convocano entro il trentun dicembre l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione.

35.3 Con l'approvazione del Piano Industriale Triennale, l'Assemblea autorizza l'Organo Amministrativo a dare attuazione alle operazioni ivi previste.

34.4 Con l'approvazione del Budget, l'Assemblea dei soci autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale.

35.4 Ogni anno entro il 30 settembre l'Organo Amministrativo predisponde, approva e trasmette ai soci una relazione semestrale, costituita da un conto economico consuntivo - redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile - relativo al periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno in corso, e contenente un resoconto dei provvedimenti assunti in attuazione delle previsioni del primo anno del Piano Industriale approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

34.5 Il primo Budget della società verrà predisposto nell'anno 2010 a valere sull'esercizio di previsione 2011.

Commento [M19]: Obbligo finalizzato ad una maggiore conoscenza, da parte dei soci, dell'andamento corrente della società e quindi alla valorizzazione delle rispettive partecipazioni.

TITOLO V – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35 Art. 36 – Scioglimento e liquidazione

35.1 **36.1** La Società si scioglie qualora ricorrano le condizioni indicate all'art. 2484 comma 1 c.c. dal punto 1) al punto 6) e per tutte le altre cause previste dalla legge.

35.2 **36.2** L'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. **È compito dell'Assemblea straordinaria stabilire le modalità della liquidazione e provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.**

35.3 **36.3** Si applicano per quanto non previsto le disposizioni degli artt. 2484 e ss. c.c..

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 36 Art. 37 – Clausola Compromissoria

36.1 **37.1** Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Società ed i soci, tra i soci stessi in relazione all'interpretazione del presente Statuto e dell'atto costitutivo, per le controversie **quelle** promosse da Amministratori e Sindaci o instaurate contro di loro, nonché **delle contro le** deliberazioni sociali, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite ad un collegio composto da tre Arbitri nominati, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di **Forlì Rimini**.

36.2 **37.2** Gli Arbitri così nominati designeranno il loro Presidente.

~~36.3~~ **37.3** Il Collegio deciderà secondo diritto ed in via rituale nel rispetto del contraddittorio. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

~~36.4~~ **37.4** La decisione dovrà essere emessa entro 90 giorni dalla nomina del Collegio e vincolerà le parti. Il Collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

~~36.5~~ **37.5** Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. Si richiama quanto previsto ~~al punto 16.3 che precede~~ **all'art. 17.5 del presente statuto.**

~~ARTICOLO 37~~ **Art. 38 – Clausola di Rinvio**

~~37.1~~ **38.1** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge e, quindi, le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia di società per azioni.

PATTO DI CONSULTAZIONE TRA I PRINCIPALI SOCI DI START ROMAGNA S.P.A.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

tra

- 1) **Ravenna Holding s.p.a.**, con sede in Ravenna, via Trieste n.90/A, C.F./P.I. 02210130395, in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Carlo Pezzi, in attuazione della deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci del ___/___/2019;
- 2) **Rimini Holding s.p.a.**, con sede in Rimini, Corso d'Augusto n.154, C.F./P.I. 03881450401, in persona dell'amministratore unico dott. Paolo Faini, in attuazione della deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci del ___/___/2019;
- 3) **Livia Tellus Romagna Holding s.p.a.**, con sede in Forlì, Piazza Saffi n.8, C.F./P.I. 03943760409, in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Anna Maria Galassi, in attuazione della deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci del ___/___/2019;
- 4) **Comune di Cesena**, con sede in Cesena, Piazza del Popolo n.10, C.F./P.I. 00143280402, in persona del Segretario Generale, dott.ssa Lucia Manuela Mei, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del ___/___/2019;
- 5) **T.P.E.R. (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) s.p.a.**, con sede in Bologna, via Saliceto n.3, C.F./P.I. 03182161202, in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Giuseppina Gualtieri, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ___/___/2019;
- 6) **Provincia di Rimini**, con sede in Rimini, Corso d'Augusto n.231, C.F./P.I. 91023860405, in persona del dirigente del "Settore affari generali e gestione risorse umane, finanziarie e patrimoniali e informatiche" dott.ssa Isabella Magnani, in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. __ del ___/___/2019;
- 7) **Provincia di Forlì-Cesena**, con sede in Forlì, Piazza Giovan Battista Morgagni n.9, C.F. 80001550401, P.I. 02710300407, in persona del dirigente del "Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti", dott. Mauro Maredi, in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. __ del ___/___/2019;

nel prosieguo del presente atto definiti "**le parti**",

premesse e considerato che:

- a) le parti sono socie della "Start Romagna s.p.a.", società nata dalla fusione, nel 2010, delle tre distinte società di trasporto pubblico locale (t.p.l.) all'epoca esistenti nelle tre province di Rimini (Tram Servizi s.p.a.), Ravenna (A.T.M. s.p.a.) e Forlì-Cesena (A.V.M. s.p.a.), che è subentrata alle medesime nel ruolo (assunto in qualità di aggiudicatario di distinte gare pubbliche bandite dalle rispettive tre agenzie della mobilità all'epoca esistenti) di gestore unico del servizio pubblico locale di trasporto di persone su gomma nell'intero ambito romagnolo (formato dall'aggregazione dei tre bacini delle tre province indicate);
- b) in data 30/07/2010 alcune delle parti (Ravenna Holding s.p.a., Comune di Cesena, Provincia di Rimini e Provincia di Forlì-Cesena) hanno stipulato, insieme ad altri soggetti pubblici (Comune di Rimini, Provincia di Ravenna e Comune di Forlì) all'epoca soci diretti della medesima società (oggi soci indiretti della stessa, attraverso il possesso di partecipazioni societarie intermedie, rispettivamente in "Rimini

Holding s.p.a.”, “Ravenna Holding s.p.a.” e “Livia Tellus Romagna Holding s.p.a.”), una “convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 per la definizione delle regole di governance della società START ROMAGNA S.P.A. e per l'accorpamento delle Agenzie per la Mobilità, volto al raggiungimento delle finalità di interesse pubblico di cui ogni ente è portatore”, nell'ambito di un percorso finalizzato all'ingresso di un socio privato industriale (da individuare con selezione ad evidenza pubblica) all'epoca avviato;

- c) tale convenzione risulta ormai superata nell'efficacia, in quanto alcune delle relative previsioni sono state attuate, mentre altre, non attuate, risultano non più realizzabili, anche a fronte del cambiamento dello scenario complessivo del settore del trasporto pubblico locale in Romagna verificatosi nel frattempo;
- d) le parti condividono la rilevanza e l'importanza della società da esse partecipata, Start Romagna s.p.a., quale strumento per l'erogazione di un servizio pubblico primario per le rispettive comunità, quale quello del trasporto pubblico locale;
- e) le parti intendono pertanto stipulare tra loro un nuovo “patto parasociale”, che realizzi un'adeguata informazione ed un efficace coordinamento reciproci, per il migliore perseguimento degli obiettivi che le stesse perseguono attraverso la partecipazione detenuta in “Start Romagna s.p.a.”, pur senza vincolarsi nella formazione ed espressione dei rispettivi voti assembleari in seno a tale società;
- f) pur a fronte della non riconducibilità di START tra le “società a controllo pubblico” e confermando l'assenza dell'esercizio congiunto dei rispettivi diritti di voto, le parti ritengono opportuno valorizzare le rispettive partecipazioni societarie detenute in Start Romagna s.p.a. - oltre che attraverso alcune modifiche statutarie, approvate volontariamente dall'assemblea straordinaria dei soci della società in data odierna e coerenti con alcuni dei principali profili di impronta “pubblicistica” delle vigenti norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica e con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale - anche attraverso la stipula di uno specifico “patto di consultazione”, volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra esse, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione, nel rispetto delle proprie autonome posizioni;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - oggetto del patto

Il presente patto istituisce, a carico delle parti ad esso aderenti, meri obblighi di preventiva informazione e consultazione reciproca sui rispettivi orientamenti relativi all'attività di “Start Romagna s.p.a.”, anche nell'ottica dell'apporto e scambio permanente di elementi di valutazione e attenzione su tematiche di interesse comune delle parti stesse (per come emergenti in ciascun determinato contesto territoriale di appartenenza delle parti) con le modalità di seguito indicate.

Articolo 2 - organi del patto e relativo funzionamento

Le parti istituiscono i seguenti organi, con le seguenti competenze:

- 2.1 “adunanza consultiva”: è formata dal legale rappresentante di ogni parte o dai rispettivi delegati e si riunisce, su convocazione del relativo Presidente (anche dietro richiesta a questo formulata anche da

una sola parte), prima di ogni assemblea ordinaria e/o straordinaria dei soci di "Start Romagna s.p.a." che sia stata convocata e con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di previsto svolgimento dell'assemblea, per discutere sulle materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea stessa. La prima volta l'adunanza consultiva è convocata, per l'elezione del relativo presidente, dal legale rappresentante della parte che detiene la maggiore quota di partecipazione al capitale sociale di "Start Romagna s.p.a."

L'adunanza consultiva non approva orientamenti o indirizzi, anche di voto, ma è la sede di informazione e confronto fra le parti sulle tematiche inerenti l'attività di "Start Romagna s.p.a.". Le posizioni espresse dalle parti in seno all'adunanza consultiva non hanno valore vincolante per le stesse, fatti salvi i reciproci doveri di buona fede e correttezza. Le informazioni e le consultazioni reciproche si svolgono con la massima trasparenza e completezza, così che ciascuno possa assumere i propri autonomi orientamenti, facendo affidamento sulle informazioni e i fatti per come rappresentati nell'adunanza consultiva, fermo il rispetto degli obblighi di legge.

2.2 Presidente dell'adunanza consultiva: è nominato dall'assemblea consultiva nella sua prima riunione, con il voto favorevole di tante parti detentrici di almeno i 2/3 delle azioni di Start Romagna s.p.a. complessivamente possedute delle parti stesse; rimane in carica per 3 anni, scade in concomitanza con la scadenza dell'organo amministrativo di "Start Romagna s.p.a." ed è rinominabile.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede l'adunanza consultiva;
- b) cura la redazione di note riassuntive sulle riunioni dell'Adunanza Consultiva;
- c) cura l'adempimento degli eventuali obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del patto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono attribuite al membro dell'adunanza consultiva più anziano di età.

Il Presidente, anche su indicazione dell'adunanza consultiva, può invitare alle relative riunioni il Presidente e l'Amministratore Delegato/Direttore Generale di Start Romagna s.p.a..

Articolo 3 - obbligo di riservatezza

Le parti sono obbligate alla riservatezza rispetto alle informazioni e comunicazioni scambiate tra le stesse in relazione al presente patto, salvo che per il fine di adempiere ad un obbligo di legge.

L'obbligo di riservatezza persiste anche a seguito dell'eventuale cessazione dell'efficacia del presente patto, anche limitatamente ad una sola parte.

Articolo 4 - informazione sul trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione

La parte che intende trasferire azioni di Start Romagna s.p.a. o diritti di opzione sulle azioni di Start Romagna s.p.a. deve comunicarlo alle altre preventivamente rispetto all'attivazione delle procedure statutarie previste per l'esercizio del diritto di prelazione.

Articolo 5 - comunicazioni

Ogni comunicazione afferente il presente patto deve essere effettuata a mezzo PEC, agli indirizzi in epigrafe dove vengono individualmente le Parti che a tal fine eleggono il proprio domicilio.

E' onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente alle altre Parti, ai sensi del presente articolo, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal cambiamento, il nuovo indirizzo presso il quale desidera ricevere ogni comunicazione. Resta inteso che fino al ricevimento dell'informativa sul nuovo indirizzo, ogni comunicazione si intende effettuata in modo valido ed efficace agli indirizzi in epigrafe ai sensi del presente articolo.

Articolo 6 - inadempimenti

Non vi sono clausole penali per eventuali inadempimenti degli obblighi previsti dal presente patto, ma la parte che ne sia responsabile può essere esclusa dal patto stesso con voto unanime delle altre parti, senza che ciò possa dar luogo a risarcimenti o indennizzi.

Articolo 7 - modificazioni del patto

Tutte le previsioni del presente patto sono correlate fra di loro e tutte le condizioni ed i termini nello stesso contenuti sono essenziali.

Qualunque aggiunta, modifica e/o integrazione del patto dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da tutte le parti aderenti.

Articolo 8 - durata del patto, facoltà di recesso e adesioni successive

Dalla data di relativa efficacia, il presente patto sostituisce qualsiasi accordo/patto pregresso tra le parti.

La durata del patto - decorrente, per ogni parte, dalla data di relativa sottoscrizione - è indeterminata, fatta salva la possibilità, per ogni parte, di recedere dallo stesso, in qualunque momento e per qualunque motivo, con comunicazione scritta da inviare a tutte le altre parti con tre mesi di preavviso.

Al contrario è possibile ammettere al Patto, come Parti, ulteriori soci di Start Romagna s.p.a., solo dietro consenso di tutte le altre Parti. In tal caso tali ulteriori soci, una volta ottenuto il consenso all'adesione, devono aderire al patto inviandone copia cartacea da essi sottoscritta a ciascuna delle altre parti.

Articolo 9 - consenso al trattamento dei dati personali

Le persone fisiche sottoscrittrici del presente patto si autorizzano reciprocamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di riservatezza (attualmente "Regolamento UE 2016/679"), al trattamento dei rispettivi dati personali indicati in epigrafe, per gli scopi connessi al patto stesso (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la pubblicazione del patto sui siti internet delle parti).

Rimini, ___/___/2019

RAVENNA HOLDING S.P.A. _____

RIMINI HOLDING S.P.A. _____

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. _____

COMUNE DI CESENA _____

TPER S.P.A. _____

PROVINCIA DI RIMINI _____

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA _____